

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

EUROPEIUNITE

*OSSERVATORIO PERMANENTE SUI SEMESTRI DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA*

COLLANA EUROPEIUNITE Working Papersn. 1 – 2018

**SMALL BUSINESS ACT E TEST PMI:
LE INDICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.
I MODELLI INTRODOTTI NELLE REGIONI
ITALIANE E L'ESPERIENZA DELLA
REGIONE ABRUZZO NELL'ATTUAZIONE DI
UNO STRUMENTO PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE**

Giovanni Giardino, Gabriella Rosa, Luca Fusari, Luisa Di Fabio

EDITORIALE SCIENTIFICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

OSSERVATORIO PERMANENTE SUI SEMESTRI DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

*Small Business Act e Test PMI: le indicazioni dell'Unione europea. I
modelli introdotti nelle Regioni italiane e l'esperienza della Regione
Abruzzo nell'attuazione di uno strumento per le piccole e medie imprese*

EUROPEIUNITE Working Papers n. 1 - 2018

Direzione: Pietro Gargiulo (Università degli Studi di Teramo)

Comitato Scientifico: Susanna Cafaro (Università degli Studi del Salento), Federico Casolari (Università degli Studi di Bologna), Enrico Del Colle (Università degli Studi di Teramo), Marco Di Domizio (Università degli Studi di Teramo), Marina D'Orsogna (Università degli Studi di Teramo), Andrea Gratteri (Università degli Studi di Teramo), Ivan Ingravallo (Università degli Studi di Bari "A. Moro).

Comitato di redazione: Andrea Ciccarelli (responsabile), Luigi D'Ettorre, Diego Del Priore, Federico Di Dario, Cristiana Fiorelli, Alessandra Marziani, Francesca Vaccarelli.

La collana *EUROPEIUNITE Working Papers* nasce nel contesto dell'*Osservatorio permanente sui semestri di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea* dell'Università degli Studi di Teramo e vuole essere un luogo di confronto multidisciplinare e di stimolo allo studio e alla ricerca su temi relativi al processo di integrazione nell'Unione Europea.

L'Osservatorio EUROPEIUNITE è altresì parte integrante dell'attività della E-DATA S.r.l. – Spin off dell'Università degli Studi di Teramo.

Il punto di vista espresso nei singoli contributi è quello degli autori e non implica una diretta responsabilità della E-DATA S.r.l. o dell'Università degli Studi di Teramo.

Tutti i *working papers* sono sottoposti alla revisione "cieca" di esperti individuati dalla Direzione e dal Comitato Scientifico della Collana.

© Editoriale Scientifica
ISBN: 978-88-9391-283-9
www.europeiunite.it

SMALL BUSINESS ACT E TEST PMI: LE INDICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA. I MODELLI INTRODOTTI NELLE REGIONI ITALIANE E L'ESPERIENZA DELLA REGIONE ABRUZZO NELL'ATTUAZIONE DI UNO STRUMENTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE*

GIOVANNI GIARDINO^a , GABRIELLA ROSA ^a , LUCA FUSARI^a , LUISA DI FABIO^b

Abstract

SMALL BUSINESS ACT AND SME TEST: EUROPEAN UNION RECOMMENDATIONS. THE MODELS LAUNCHED IN ITALIAN REGIONS AND THE CASE OF THE ABRUZZO REGION IMPLEMENTING AN INSTRUMENT FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES.

This paper focuses first on some of the instruments put in place by the European Commission to encourage small and medium-sized enterprises (SME) and to create a favorable environment for entrepreneurship. After a brief report on the Small Business Act, the paper focuses on the procedures that Italian State, Italian Regions and especially the Abruzzo Region have followed for the establishment of an SME test as required by the European institutions. The test is fundamental both for analyzing the degree of incidence of a law on companies and for obtaining EU funds. The last part of the paper is dedicated precisely to testing the test on two draft laws of the Abruzzo Region to verify the feasibility of the test and its usefulness.

Classificazione JEL: B41, D73, E60, L53

Parole chiave: PMI, Small Business Act (SBA), Test PMI

Keywords: SME, Small Business Act (SBA), SME Test

* L'elaborato è frutto di una riflessione comune degli autori. Tuttavia, è possibile attribuire i paragrafi 1, 1.1, 2 e 3 alla Dott.ssa Di Fabio Luisa, il paragrafo 4 all'Avv. Gabriella Rosa, il paragrafo 5 all'Avv. Giovanni Giardino, e i paragrafi 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 al Dott. Luca Fusari. L'introduzione e le conclusioni vanno attribuite a tutti congiuntamente.

a Consiglio Regionale dell'Abruzzo – Servizio Affari Istituzionali ed Europei

b Borsista di Ricerca presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo – Servizio Affari Istituzionali ed Europei

SOMMARIO: Introduzione; 1. Alla ricerca di una strategia fondamentale per la piccola impresa: lo “*Small Business Act*”; 1.1 Lo *SBA Test*; 2. Lo SBA in Italia: la legge 11 novembre 2011, n. 180; 3. L’importanza delle Regioni nell’attuazione dello *Small Business Act*; 4. Il Test PMI declinato nelle altre Regioni italiane; 5. L’introduzione del test MPMI nella Regione Abruzzo; 6 Il Test PMI Abruzzo applicato su due progetti di legge regionale; 6.1. Il Test PMI Abruzzo; 6.2. Applicazione del Test PMI sul p.d.l. 412/2017; 6.3. Applicazione del Test PMI sul p.d.l. 269/2016; 6.4. Considerazioni finali; 7. Conclusioni; 8. Bibliografia; 9. Normativa.

Introduzione. Nel 2008, uno studio condotto dall’Eurostat ha dimostrato che l’Italia è uno degli Stati membri tra quelli in cui le micro, le piccole e le medie imprese (di seguito MPMI o PMI) hanno una diffusione maggiore. La peculiarità italiana risulta ancora più evidente se confrontata con la situazione di altri grandi paesi europei. Si pensi che, mentre in Italia l’81% della forza lavoro è impiegato in una PMI (la metà della quale in una microimpresa), nel Regno Unito la percentuale scende al 46% e in Germania e in Francia addirittura al 39%. In altre parole, se il ruolo delle PMI è importante per l’Europa, il loro sviluppo è decisivo per l’Italia.

L’importanza delle PMI nelle politiche europee è aumentata anche grazie alla definizione degli obiettivi comunitari per il 2020 attraverso la strategia “Europa 2020” adottata dalla Commissione nel marzo 2010 (Commissione europea, 2010).

Di certo, rispetto al passato, la consapevolezza del valore delle MPMI è cresciuta e si sta affermando un approccio più concreto, che considera sia le problematiche fiscali, sia quelle relative al capitale di rischio e di debito, ma anche il bisogno di regole semplici. È in questa prospettiva che bisogna saper cogliere le possibilità di finanziamento e di *policy* offerte dall’Europa, in particolare perché le PMI sono più importanti per l’economia italiana rispetto alle altre grandi economie europee; ma anche perché, spesso, esse sono colpite da problemi più significativi in termini di scarsa capitalizzazione, limitato accesso alla formazione e all’aggiornamento delle competenze, poche opportunità per affacciarsi sui mercati internazionali (in alcuni settori), crisi di alcune realtà distrettuali e scarsa informazione sull’accesso ai finanziamenti.

Tuttavia, quello che emerge dopo nove anni dall’inizio della crisi economica e finanziaria che ha colpito anche l’Unione europea, è un quadro in cui i soggetti che più di altri hanno subito danni da un sistema finanziario deteriorato, sono rintracciabili proprio nelle imprese, soprattutto quelle piccole, piccolissime e medie. Le MPMI, vengono oltretutto troppo spesso accusate di non essere in grado di adeguarsi e adattarsi alla nuova realtà globale fatta di internazionalizzazione e concorrenza. Oltre a ciò, si rileva come alcuni dei preziosi strumenti di finanziamento predisposti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) abbiano incontrato difficoltà di erogazione proprio

nei confronti delle MPMI, il che rappresenta chiaramente un'opportunità mancata, in particolare per le imprese italiane¹. Il motivo di tale mancata assegnazione è che, da un lato, spesso le imprese, soprattutto se piccole, non hanno a disposizione il personale necessario e formato per occuparsi di bandi e fondi e, dall'altro, troppo spesso i finanziamenti alle imprese sono sì erogati, ma non direttamente ad esse, bensì ad intermediari, quali istituti di credito e finanziari.

Per tale motivo, per acquisire quella competitività che pare mancare, le iniziative tese a porre le PMI al centro dell'attenzione del legislatore comunitario - in particolare lo *Small Business Act (SBA)*, il principio "*Think small first*" e l'introduzione di un obbligo specifico di valutare l'impatto delle nuove proposte legislative sulle PMI prima di procedere alla loro approvazione - sembrano una leva fondamentale. In questo modo, come recitano due dei principi contenuti nello SBA, sarà possibile creare un contesto favorevole per la cultura imprenditoriale e sarà possibile offrire agli imprenditori che hanno avuto problemi di insolvenza, ma che sono onesti, una seconda possibilità.

In una prospettiva di governo multilivello quale è quella attuale, oltre all'UE e allo Stato, è soprattutto alle Regioni che viene assegnato un ruolo essenziale nell'applicazione di alcuni principi contenuti nello SBA. La ragione è presto detta: oltre alle competenze che appartengono loro così come previsto dagli assetti istituzionali di ciascun Paese, sono proprio le Regioni ad essere le più vicine ai cittadini, potendone rappresentare dubbi, proposte e problematiche nelle sedi pertinenti (anche europee), laddove per un cittadino è più difficile proporsi come portatore di interessi.

Il presente contributo ripercorrerà, brevemente, le tappe che hanno portato all'adozione di uno strumento fondamentale per le MPMI da parte delle istituzioni europee quale è lo *Small Business Act*, e di uno dei suoi principali strumenti per la qualità della regolazione, il Test PMI, soffermandosi sulle esperienze regionali italiane ed in particolare sull'iter seguito dalla Regione Abruzzo nell'individuazione dei criteri per l'istituzione del proprio Test PMI con lo scopo di favorire un approccio a vantaggio delle imprese all'atto della redazione di proposte legislative a loro indirizzate. Infine, il lavoro si concentrerà sull'effettuazione del Test MPMI su due progetti di legge regionali e su una sua valutazione complessiva.

1. Alla ricerca di una strategia fondamentale per la piccola impresa: lo "Small Business Act". Le micro, le piccole e le medie imprese rivestono un ruolo fondamentale per il tessuto economico

¹ Un piccolo imprenditore su cinque ritiene che le difficoltà di accensione di prestiti o finanziamenti siano il problema più impellente. Ben l'82% delle PMI nazionali ha avuto bisogno di denaro negli ultimi sei mesi. La situazione è inoltre molto più grave per le piccole aziende italiane rispetto a quelle europee: il 20% di quelle nazionali infatti ha indicato il credito come il principale problema per la gestione della propria attività, contro una media europea che si attesta intorno al 15% (Commissione europea, 2013).

europeo in generale ed italiano in particolare, rappresentando il cuore del sistema produttivo degli Stati membri.

Le piccole e medie imprese sono, all'interno dell'Unione Europea, circa 21 milioni e forniscono l'88,8% dei posti di lavoro complessivi nel settore privato dell'economia. Nove imprese su dieci sono PMI. Le piccole e medie imprese sono inoltre fortemente legate alle realtà geografiche in cui operano, instaurando in questo modo un *circolo virtuoso* in quanto i territori beneficiano dei successi economici delle PMI, da un lato, in maniera diretta sotto forma di occupazione, e dall'altro, in maniera indiretta contribuendo allo sviluppo economico e al benessere di una comunità.

Tuttavia, la crisi economica e finanziaria del 2007 e lo sviluppo di nuovi modelli di *business* "globali", stanno mettendo a dura prova le MPMI, avendo in molti casi generato un *circolo vizioso*: nonostante l'importanza che viene loro attribuita, proprio a causa delle ridotte dimensioni che le caratterizzano, le difficoltà che le imprese devono affrontare sono spesso insormontabili, a cominciare dall'accesso al credito, spesso negato, fino ad arrivare all'impossibilità di mantenersi attive sia nel quadro nazionale che in quello europeo o extra-europeo, in quanto non messe nelle condizioni di sopportare la concorrenza all'interno del mercato.

Se a questo si aggiunge che, secondo i risultati di numerosi studi economici condotti negli ultimi anni, le MPMI risentono degli effetti delle politiche in modo più che proporzionale rispetto alle imprese di grandi dimensioni, appare chiaro che la definizione di regole chiare ed efficaci, affiancate da programmi di finanziamento orientati ai reali bisogni delle MPMI, diventano gli strumenti di competitività più importanti nei difficili tempi di crisi economica che stiamo vivendo. Le MPMI (in particolare quelle italiane) sono particolarmente vulnerabili agli effetti prodotti dalla crisi, soprattutto se si trovano ad agire in un ambiente regolatorio che ne vincola l'operato e ne impedisce crescita e sviluppo.

Data l'importanza che le MPMI rivestono in tutta l'Unione europea, le istituzioni comunitarie si sono dotate di un quadro di riferimento adeguato e di una definizione omogeneizzabile e utilizzabile in tutti gli Stati membri: la ragione è che a livello internazionale non esiste una definizione univoca e condivisa di "piccola e media impresa". Proprio le eterogenee definizioni utilizzate per descrivere il fenomeno delle PMI avevano spinto l'OCSE a sostenere che «[...] *the characteristics of a SME definition reflect not only the economic, but also the social and cultural dimension of a Country [...]*» (OECD, 2004), come a voler sottolineare che ogni Paese ha caratteristiche talmente peculiari, da rendere quasi impossibile una sistematizzazione omnicomprensiva del fenomeno delle PMI.

Anche per tale ragione, e ai fini del presente studio, è fondamentale richiamare l'inquadramento che l'Unione europea fa della micro, della piccola e della media impresa in quanto

la legislazione nazionale e regionale che si occupa del tema deve necessariamente rifarsi alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea (Commissione europea, 2003). La sua *ratio* va ricercata nella necessità di una nozione uniforme, utilizzabile da tutti i soggetti coinvolti nei processi economici e nell'intera catena che va dal legislatore, passa per gli istituti di credito e finanziari ed arriva fino all'impresa. Una maggiore certezza a livello giuridico avrebbe infatti, da un lato, favorito l'innovazione e gli investimenti e, dall'altro, avrebbe evitato alle imprese prive delle caratteristiche economiche specifiche delle PMI o che non ne vivessero le difficoltà, di beneficiare indebitamente delle azioni di sostegno ad esse destinate².

Come è noto, la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea rinnova³ le tre categorie di imprese sulla base di determinate caratteristiche: le microimprese, quelle che occupano meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo o il suo totale di bilancio non superi i 2 milioni di EUR; le piccole imprese, che occupano da 10 a 49 dipendenti e il cui fatturato annuo o il suo totale di bilancio non superi i 10 milioni di EUR; e le medie imprese, che per essere definite tali devono occupare da 50 a 249 dipendenti e devono avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR (art. 2 raccomandazione 2003/361/CE).

La definizione di MPMI è indispensabile in quanto si applica a tutte le politiche, i programmi e le misure che la Commissione europea elabora e gestisce per le tre categorie di imprese e, nonostante la raccomandazione 2003/361/CE non vincoli gli Stati membri, gli strumenti successivi messi in campo dalla Commissione europea, così come dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), fanno esplicito riferimento alla definizione di MPMI in essa contenuta. Questa è la ragione per la quale gli Stati membri si sono "adattati" alla raccomandazione all'atto dell'adozione di norme interne o dell'attuazione di quelle europee⁴.

² Le imprese medie, piccole e piccolissime potrebbero infatti trovarsi dinanzi a fallimenti del mercato che rendono più complesso il contesto nel quale operano e competono con altri soggetti. I fallimenti del mercato possono verificarsi in settori quali i finanziamenti (soprattutto in relazione al capitale di rischio), la ricerca, l'innovazione o i regolamenti in materia di ambiente; le PMI potrebbero non essere in grado di accedere ai finanziamenti o di investire nella ricerca e nell'innovazione o potrebbero non disporre delle risorse necessarie per rispettare i regolamenti in materia di ambiente. Ma esse si trovano spesso anche a dover fronteggiare le barriere strutturali: mancanza di capacità tecniche e di gestione, rigidità nel mercato del lavoro e una limitata conoscenza delle opportunità di espansione internazionale.

³ L'economia aveva subito un cambiamento qualitativo ma soprattutto i valori del 1996 (Commissione europea, 1996) non consideravano il fattore inflazionistico e l'incremento di produttività soprattutto se messi in relazione con le soglie e cioè il totale di bilancio e il fatturato. Ma una nuova raccomandazione fu necessaria anche a causa delle difficoltà che emerse nel corso della sua applicazione e per le osservazioni del mondo imprenditoriale (Docari, 2006).

⁴ L'Italia ad esempio ha adeguato la sua normativa con il Decreto del 18 aprile 2005 fornendo tuttavia importanti precisazioni: le disposizioni sono applicabili alle imprese operanti in tutti i settori produttivi e i requisiti contenuti nella raccomandazione sono da considerarsi cumulativi, v. Decreto Ministeriale del 18 Aprile 2005, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Rientrano negli strumenti c.d. di *better regulation* i molti strumenti che, con alterna fortuna, dal 2003 ad oggi sono stati adottati dalle istituzioni europee per favorire la crescita delle MPMI. Quelli che più interessano ai fini del presente lavoro hanno la peculiarità di voler trovare modalità di dialogo tra la vita imprenditoriale e l'operato della pubblica amministrazione attraverso le buone norme. Infatti, ai responsabili politici, alle autorità di gestione dei fondi e alle compagini imprenditoriali, viene richiesto sempre più di dialogare tra di loro in quanto le MPMI europee hanno bisogno di un quadro legislativo semplice ed efficiente, privo di eccessi amministrativi, legislativi e burocratici che, tuttavia, continuano a crescere. Come è noto infatti, i programmi devono essere implementati in modo accurato ed efficace e l'unico modo per «legiferare meglio» è rendere le regole semplici, chiare, accessibili nel significato letterale del termine, ossia di facile comprensione. Misurare e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese potrebbero rivelarsi una leva appropriata per realizzare un ambiente favorevole all'imprenditoria e fare dell'Unione europea quel luogo in cui il mercato unico sia foriero di benessere per le comunità locali e regionali. Quando si parla di MPMI, le politiche orientate al loro sostegno devono adattarsi ai loro reali bisogni, provando a correggere i fallimenti del mercato strutturali e connaturati all'economia evitando di limitare l'erogazione di capitale privato e soffocare l'iniziativa imprenditoriale. Su questo punto la letteratura economica si trova concorde nell'affermare che gli interventi governativi rivolti alle MPMI sono i più difficili e soprattutto i più controversi (Renda, Lucchetta, 2013).

Per le ragioni fin qui esposte, seppur con qualche ritardo, le istituzioni dell'UE si sono rese conto che, MPMI e grandi imprese sono differenti per caratteristiche, connotati, bisogni e problematiche e che pertanto, l'impianto normativo ad esse dedicato non poteva essere lo stesso (Commissione europea, 2011).

Tra gli strumenti messi in campo per (ri)dare centralità alle MPMI⁵, lo *Small Business Act* (SBA) (Commissione europea, 2008) è di fondamentale importanza ed è necessario per comprendere le ragioni sottostanti alla realizzazione di un Test PMI.

La pubblicazione dello SBA da parte della Commissione europea nel 2008 ha gettato le basi per l'inizio di un percorso volto alla creazione di un ambiente economico focalizzato sulle piccole e

⁵ Gli ulteriori strumenti possono essere così riassunti: *le iniziative legate alla c.d. "migliore regolamentazione" o "smart regulation"*, con particolare riferimento alla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, all'analisi *ex ante* dell'impatto delle nuove proposte legislative sulle PMI e alla previsione di date di entrata in vigore annuali comuni (*common commencement dates*) per i provvedimenti legislativi che interessano le PMI; *iniziative legislative e di policy mirate alle PMI*, come lo *Small Business Act* e la costituzione dello *SME envoy* come rappresentante speciale delle PMI presso la Commissione europea, la creazione della Società Privata Europea e le politiche fiscali come la previsione di aliquote IVA ridotte per le PMI; *strumenti di finanziamento specifici*, in particolare quelli che mirano a colmare l'attuale scarsità di capitale di rischio e *venture capital* in Europa. In particolare, le attività della Commissione europea e della Banca Europea per gli Investimenti vengono descritte e valutate nel dettaglio; *le politiche per l'innovazione*, che a livello comunitario guardano alle PMI più innovative come vero e proprio *target* elettivo – in particolare nell'attuale *competitiveness and innovation programme (CIP)*; *le politiche per l'internazionalizzazione delle PMI*, che risultano essenziali in un contesto economico nel quale l'innovazione diviene sempre più collaborativa, distribuita sul territorio e trans-nazionale.

medie imprese e sui fondamenti dell'intervento pubblico per il sostegno alla competitività delle stesse. Negli ultimi anni sono infatti cambiati il contesto e le condizioni in cui una piccola e media impresa opera rispetto al passato e lo SBA, insieme ai suoi principi e agli strumenti che contempla, si è proposto l'obiettivo di incoraggiare la crescita delle imprese esistenti e lo *start-up* di nuove.

La consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea precedente all'adozione dello SBA ha permesso di identificare con maggiore chiarezza i principali problemi che le PMI devono fronteggiare⁶. Oltre alla problematica dell'accesso al credito, soprattutto bancario, è la regolazione uno dei problemi maggiormente sentiti dalle PMI europee i cui effetti, negativi o positivi che siano, si mostrano *solo dopo* l'adozione delle norme.

Ed ecco che lo *Small Business Act* prende la forma di una politica pubblica, orientata da un principio cardine: le PMI sono l'elemento chiave di una strategia pubblica complessiva finalizzata allo sviluppo economico. Da ciò discende, da un lato, la considerazione che le PMI sono i destinatari finali di azioni promosse attraverso lo SBA e, dall'altro, che l'amministrazione a tutti i livelli di governo deve formulare e applicare in modo costante le politiche al fine di istituire una corsia preferenziale per le PMI (che vengono così poste al centro del processo decisionale). In altre parole, l'amministrazione è "*al servizio*" delle imprese che potranno essere foriere di occupazione e benessere soltanto se verrà data loro la possibilità di operare in un contesto favorevole.

Tuttavia, nonostante i suoi dieci principi⁷ e pur essendo stato integrato nella "Strategia Europa 2020", una consultazione pubblica (Commissione europea, 2015) del 2014 aperta per avere riscontri sullo SBA, oltre ai progressi compiuti, ha evidenziato molte criticità non ancora risolte: gli oneri amministrativi e legali, infatti, rappresentano ancora la maggiore preoccupazione di chi vuole

⁶ I problemi maggiormente avvertiti dalle PMI europee riguardano gli oneri amministrativi generati dalla legislazione (e il conseguente bisogno di semplificazione amministrativa e normativa), la difficoltà di accesso ai finanziamenti, la fiscalità, la difficoltà ad individuare e attrarre profili professionali e capacità adeguate sul mercato del lavoro e l'accesso alle gare d'appalto.

Dalla consultazione delle PMI italiane, è emerso l'elevato peso della problematica del "facile accesso ai finanziamenti", considerato uno degli elementi chiave per lo sviluppo dell'impresa; mentre in Francia e in Belgio solo il 6% delle PMI consultate lo considera il problema principale, la percentuale italiana è stata del 21%, nettamente superiore alla media europea del 14%. Le PMI italiane sono tra le più dipendenti dal sistema bancario ed allo stesso tempo tra le più pessimiste rispetto al deterioramento delle condizioni del mercato del credito, sia in termini di esperienza pregressa che di aspettative future. Se a questo si aggiunge che il mercato del capitale di rischio risulta in Italia assai poco sviluppato, non si può che concludere che l'accesso alle risorse finanziarie, sotto forma sia di credito che di capitale di rischio, è un problema endemico per l'insieme delle PMI italiane (European Central Bank, 2010).

⁷ I principi contenuti nello SBA sono: 1. Dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale 2. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità 3. Tenere sempre nella massima considerazione le esigenze delle PMI nella formulazione delle politiche e normative europee ("think small first") 4. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI, riducendo, quando possibile, gli oneri burocratici ed amministrativi 5. Facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI 6. Agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali 7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico 8. Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione 9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità 10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficiano della crescita dei mercati extra-UE.

fare impresa. Inoltre, a dispetto delle misure adottate dalla BCE, l'accesso alla finanza resta difficoltoso con la conseguenza che le MPMI devono fare ulteriori sforzi per accedere o restare competitive sul mercato.

Per «resistere alle incertezze create dall'odierno mondo globalizzato» (Commissione europea, 2008), la Commissione europea ha rilanciato il principio “*Think small first*”, vale a dire “pensare anzitutto in piccolo”, un ulteriore strumento interno allo SBA per la definizione delle politiche pubbliche rivolte alle imprese di piccole e medie dimensioni⁸.

Applicando il “pensare anzitutto in piccolo” alle politiche pubbliche, l'obiettivo generale dello *Small Business Act* è migliorare l'approccio politico verso lo spirito imprenditoriale. Al centro del *think small first* vi è infatti la convinzione che un contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento, da parte della società, del contributo sostanziale ed essenziale che, sia gli imprenditori che le MPMI, offrono alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica. I processi decisionali devono dunque assimilare tale principio, al fine di promuovere la crescita delle PMI e aiutarle ad affrontare i problemi che ne limitano lo sviluppo.

1.1 Lo SME Test. A livello dell'Unione europea, dal 2009, è stato istituito uno strumento fondamentale di valutazione *ex ante* che, rientrando nel più ampio contesto dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), consente di misurare gli effetti che interventi normativi, proposte di policy o interventi pubblici, nuovi o esistenti, possono avere sulle PMI: il Test PMI (o *SME Test, small and medium enterprises Test*).

La definizione della parola “test”, quale procedura per determinare se una particolare ipotesi statistica sia o meno consistente con l'evidenza empirica, è interessante per capire quale sia la *ratio* sottostante all'istituzione di un tale sistema, che ha come scopo quello di evidenziare i benefici e i costi (vantaggi o svantaggi) di un intervento pubblico dal punto di vista delle PMI, identificando le principali conseguenze che potrebbero derivare dall'intervento pubblico. Ciò vuol dire, infatti, che potrebbe anche risultare la non necessità di un intervento pubblico, valutato controproducente tramite l'effettuazione del Test.

Alla base del Test, due elementi necessari: il primo è quello che vede le PMI come “*end users*”, ovvero come destinatari finali della regolazione e delle politiche pubbliche, il che

⁸ Tra le proposte legislative ispirate al “pensare anzitutto in piccolo”, figurano il regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato (*General Block Exemption Regulation on State Aids* - GBER); il regolamento che definisce lo statuto della Società privata europea (SPE); la direttiva sulle aliquote di IVA ridotte; una proposta legislativa volta ad aggiornare, semplificare e armonizzare ulteriormente le norme vigenti sulla fatturazione IVA, e alleviare gli oneri sulle imprese; una modifica alla direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento per far sì che le PMI siano pagate puntualmente in tutte le transazioni commerciali, iniziative tutte adottate tranne il regolamento sulla SPE.

presuppone che le amministrazioni pensino e operino come se fossero imprese. Il secondo elemento è rappresentato dalla identificazione, da parte della pubblica amministrazione, dei costi della regolazione (finanziari e di conformità) e del rischio regolatorio che consentono, da un lato, di discostarsi dalle tecniche dello *Standard Cost Model* (SCM) e superare in tal modo l'analisi dei semplici costi derivanti dagli adempimenti amministrativi e, dall'altro, di formulare alternative di regolazione in cui oneri e sanzioni siano proporzionati al rischio preso.

Lo "SME Test" si compone di 3 principali fasi: 1. una valutazione preliminare delle imprese che verosimilmente saranno interessate; 2. la misurazione dell'impatto sulle PMI (analisi dei costi e benefici) 3. l'utilizzo di misure difensive, dove necessario. È fondamentale dire che ad ogni fase procede parallelo il momento della consultazione dei soggetti interessati.

2. Lo SBA in Italia: la legge 11 novembre 2011, n. 180. Nel novembre del 2011 e dopo un dibattito che ha animato non soltanto il Parlamento italiano ma anche le componenti imprenditoriali, è stata approvata la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa".

Meglio noto come Statuto per le imprese, il provvedimento contiene una serie di principi guida ai quali il legislatore deve attenersi sia nella predisposizione di norme che interessano la vita imprenditoriale che nell'orientamento dell'azione dell'amministrazione pubblica. L'approvazione dello Statuto per le imprese ha rappresentato un passaggio di grandissima importanza tanto da far parlare di "rivoluzione culturale" per il sistema imprenditoriale e per le istituzioni di riferimento delle imprese, come le Camere di commercio.

Come affermato dall'art. 1, i principi della legge del 2011 sono fondamentali per una riforma economico-sociale della Repubblica e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello "*Small Business Act*" per l'Europa.

Tra gli interventi previsti dalla legge 180 che, è bene ricordarlo, non fa esplicito riferimento ad un Test PMI, si inserisce anche *l'adeguamento* dell'intervento pubblico e delle attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Nel quadro dei principi che danno applicazione allo *Small Business Act* europeo, sono gli articoli 2 e 3 che enunciano le misure a favore delle PMI riguardando il principio della semplificazione burocratica (art. 2, lett. c); il principio generale della progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle PMI (art. 2, lett. d); le misure di semplificazione amministrativa a favore delle PMI (art. 2, lett. m); il principio di libertà di associazione tra le imprese (art. 3). La legge n. 180/2011 ha inoltre modificato la disciplina precedente, prevedendo *l'obbligo* da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, *prima e dopo* la loro adozione. I

risultati della valutazione devono essere poi integrati con la disciplina AIR e VIR e con l'applicazione dei criteri di proporzionalità e di gradualità in occasione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività (articolo 6, comma 1). L'istituzione di un Garante per le micro, piccole e medie imprese dovrebbe poi permettere, tra le altre cose, di monitorare l'attuazione in Italia dello SBA, di analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle MPMI e di segnalare i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle MPMI.

La Commissione europea effettua ogni anno una valutazione sul grado di attuazione dello SBA da parte di ciascuno Stato membro, mettendo a confronto le performance dei vari Paesi UE. L'ultimo *fact sheet* (Commissione europea, 2016) redatto dalla Commissione europea per l'anno 2016 mostra un paese, l'Italia, i cui risultati legati all'applicazione e all'implementazione dello SBA sono al di sotto della media degli altri Stati europei nella maggior parte dei settori che danno sostanza allo SBA. L'economia italiana non ha, infatti, ancora recuperato completamente i livelli pre-crisi. Nel periodo 2010-2015, il valore aggiunto complessivo delle PMI è diminuito di circa il 2%. Contemporaneamente, l'occupazione generata dalle PMI è diminuita di oltre il 7% con un calo dell'occupazione generale di circa il 6%. Il valore aggiunto delle PMI nel commercio all'ingrosso e nel commercio al dettaglio è sceso di oltre il 3% nel 2008-2015. Al contrario, le grandi aziende operanti negli stessi settori registrano una crescita di oltre il 50% del valore aggiunto e del 10% nell'occupazione. L'aumento dei rivenditori più grandi e l'ingresso di operatori stranieri nel mercato italiano hanno esercitato pressioni sulle aziende più piccole, causando le citate riduzioni nel valore aggiunto e i cali occupazionali.

L'Italia, inoltre, seppure sia stato uno dei primi Stati membri a dare attuazione allo SBA tramite una legge nazionale e seppure registri un miglioramento rispetto al 2008, non ha ancora risolto lo storico problema dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione i cui tempi restano i più lunghi in tutta Europa. Come mostra il report della Commissione europea, l'Italia ha migliorato le sue performance in due settori, l'internazionalizzazione e le conoscenze e l'innovazione. Tuttavia, le altre politiche comprese nello SBA (*think small first*, seconda possibilità, amministrazione responsabile, aiuti di stato e appalti pubblici, accesso ai finanziamenti, mercato unico, competenze e innovazione, ambiente, internazionalizzazione) sono, non solo poco applicate, ma anche poco conosciute dalle imprese. Mercato unico e ambiente sono i settori che hanno ricevuto meno impulsi di tutti nel periodo tra il 2015 e i primi quattro mesi del 2016, intervallo di riferimento del *fact sheet*. Purtroppo, l'Italia deve fare ancora molto anche per quanto riguarda

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di misurare gli oneri derivanti da nuove iniziative legislative e/o regolamentari, in quanto un meccanismo di valutazione generale e adeguato non è ancora applicato sistematicamente per misurare la sostenibilità e l'impatto delle misure.

Critiche da parte della Commissione europea si rintracciano anche nella correlazione esistente tra la debolezza e l'inefficienza della pubblica amministrazione e i costi che le imprese devono sostenere, in particolare per le procedure di avvio di un'attività⁹. Questo settore si lega poi inesorabilmente al campo degli appalti pubblici, "croce e delizia" delle imprese italiane: nonostante le iniziative politiche e le modifiche attuate dal 2008, la partecipazione delle PMI agli appalti è ancora al di sotto della media dell'UE. Le ragioni principali del basso livello di appalti pubblici concessi alle PMI sono rintracciabili nella difficoltà dell'accesso alle informazioni, nell'insufficiente conoscenza delle procedure di gara, negli esigenti requisiti di partecipazione, nei termini di pagamento ritardati, negli oneri burocratici e in una segmentazione inadeguata degli appalti.

Infine, l'ambiente è il settore che più di tutti presenta carenze: nonostante in alcuni ambiti, quali la gestione dei bacini idrografici e il trattamento dei rifiuti, le iniziative regionali e locali abbiano contribuito a migliorare le prestazioni ambientali, il processo di decentramento ha creato ambiguità sui ruoli delle autorità nazionali e regionali, aumentando le lacune nel recepimento delle direttive ambientali dell'Unione europea. Di conseguenza, la politica ambientale presenta frammentazione ed è condotta da misure di emergenza che ostacolano la creazione di un quadro stabile e favorevole per gli investimenti delle MPMI legati all'ambiente.

3. L'importanza delle Regioni nell'attuazione dello *Small Business Act*. Come già affermato, le strategie per l'innovazione, la specializzazione, l'utilizzo dei fondi, l'applicazione dei regolamenti e l'introduzione di leggi adatte, ma soprattutto il dialogo tra amministrazioni ed imprese, influiscono sullo sviluppo e sulla crescita delle MPMI. Inoltre, il legame che le imprese hanno con i territori di appartenenza è un volano per la crescita di intere regioni in quanto reca benefici ad essa e ai suoi abitanti, aumentando il benessere e lo sviluppo. Alla base di tale ragionamento sta la considerazione che una maggiore vicinanza delle Regioni alle imprese ma anche la possibilità di reperire migliori e maggiori informazioni sulla struttura dell'economia locale, sulle esigenze delle MPMI e sulle forme di sostegno necessarie, siano fondamentali per uscire da una crisi e per crescere.

Le Regioni svolgono un ruolo centrale in quanto, per le materie di loro competenza, possono tradurre i principi dello SBA in attività concrete che rispondano ai bisogni delle imprese. D'altro

⁹ L'Italia ha il primato dei costi più elevati per l'avvio di un'attività imprenditoriale rispetto al resto dell'Unione europea. A tal proposito, la differenza tra il costo in Italia e il secondo paese più costoso, il Lussemburgo, è di 900 EUR (Commissione europea, 2016).

canto, ci sono strumenti o azioni che possono essere messi in pratica esclusivamente a livello statale. Nonostante ciò, sui dieci principi di cui lo SBA è composto, solo alcuni non possono essere attuati a livello regionale bensì devono trovare applicazione a livello del governo centrale (ad esempio, solo gli Stati membri possono impedire che troppi obblighi fiscali e normativi scoraggino gli investimenti). Le Regioni al contrario, possono, in misura variabile a seconda dell'assetto istituzionale di ciascuno Stato membro, provvedere alla fornitura di determinati servizi per la formazione, per l'istruzione, per l'iniziativa imprenditoriale, per la consulenza e assistenza finanziaria. Come è ovvio, trattandosi di un ventaglio di misure estremamente variegato, ogni Regione ha la facoltà di attuare i principi nel modo che ritiene opportuno.

Infine, è la stessa Commissione europea ad aver individuato la possibilità della creazione di un sistema di *governance* regionale quale strumento integrativo dell'operato statale: in altre parole, *governance* regionale prende il significato di cooperazione *inter pares* tra attori diversi, quali privati cittadini, imprese, amministrazioni, gruppi, associazioni, che ha come obiettivo il dialogo su temi tangibili come le politiche economiche e quelle per le PMI a livello locale. Le Regioni possono utilizzare questo importante strumento ma devono essere in grado di gestire gli obiettivi da raggiungere, i partner da scegliere e il monitoraggio in itinere delle azioni svolte anche perché la partecipazione delle imprese a tali processi dipende dal giudizio sui vantaggi che esse potrebbero trarne. Uno dei problemi che potrebbe porsi riguarda la volontarietà della partecipazione a tale *governance*, che sarebbe in grado, a parere di chi scrive, di minare l'operato del quadro generale: in altre parole, si rischia di dipendere dalla volontà o meno dell'amministrazione in questione di farsi coinvolgere nella *governance* regionale rischiando di creare ulteriori squilibri in territori già messi duramente alla prova.

4. Il Test PMI declinato nelle altre Regioni italiane. Le Regioni italiane hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti la disciplina del Test PMI adottando differenti modelli.

Come anticipato nei capitoli precedenti, oltre alle indicazioni della Commissione europea anche il legislatore statale, all'articolo 6 della l. 180/2011, ha stabilito che le Regioni sono tenute a valutare l'impatto sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale. Nella medesima norma è altresì specificato che la valutazione d'impatto avviene attraverso l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte; l'effettiva applicazione della disciplina¹⁰ relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione

¹⁰ Cfr. articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle stesse, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

L'articolo 6 della l. 180/2011, inoltre, interviene nella disciplina dell'AIR di cui all'articolo 14 della l. 246/2005, stabilendo, in particolare, che la suddetta analisi deve essere conclusa con apposita relazione che dà conto della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese¹¹. Tale norma chiarisce, inoltre, che per onere informativo si intende "qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

L'introduzione del TEST PMI da parte delle Regioni italiane è altresì intervenuta per effetto di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 1303/2013/UE¹² relativo ai Fondi strutturali e di investimento europei.

Tale Regolamento, infatti, contempla tra le condizionalità ex ante relative all'Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI *"la realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA)" ed, in particolare, indica quale modalità di adempimento l'introduzione di "un meccanismo" "per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI."*

Come anticipato, le Regioni italiane hanno individuato modelli differenti di disciplina del TEST PMI.

In particolare, alcune Regioni hanno contemplato espressamente il Test PMI nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione¹³, altre hanno concepito il test PMI in maniera autonoma dall'AIR¹⁴.

¹¹ L'art. 6 della l. 180/2011 integra la definizione di AIR fornita dall'art. 14 della l. 246/2005 in virtù del quale: "L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative" precisando che "nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali".

¹² Il regolamento n. 1303/2013/UE reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

¹³ Cfr. l.r. Campania 11/2015 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) – art. 6; l.r. Emilia Romagna 7/2014 (Legge comunitaria regionale per il 2014) art. 83; l.r. Lazio 17/2016 (Legge di Stabilità regionale 2017) - art. 3, co. 13 e 14; l.r. Liguria 1/2012 (Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri) e d.g.r. Regione Emilia Romagna n. 619/2015- art. 3 e 4 e l.r. Liguria 8 giugno 2011 n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) art. 11; l.r. Puglia 29/2011 (Semplificazione e qualità della formazione) e reg. reg.11/2016 (L.R. 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e

Fatta eccezione per alcuni modelli, nella maggior parte delle Regioni il test è effettuato sui progetti di legge e di regolamento. L'Emilia Romagna effettua il test anche sui bandi pubblici regionali che prevedono l'erogazione di contributi a beneficio delle imprese, in particolare, sui bandi che concedono finanziamenti di derivazione europea mentre la Regione Lombardia svolge una verifica sui procedimenti ai fini di una successiva revisione normativa.

Va, inoltre, rammentato che la Regione Lazio è stata tra le prime ad intervenire in materia introducendo, nel 2011, l'AIEPI. La disciplina ivi dettata è stata poi abrogata nel 2016¹⁵.

Inoltre la Regione Toscana, prima dell'introduzione nell'ordinamento italiano del Test PMI, ha avuto una lunga tradizione nella MOA, misurazione degli oneri amministrativi¹⁶. La MOA tuttavia non prevede la misurazione degli oneri finanziari.

Ciò premesso, volendo effettuare un raffronto tra le più significative esperienze regionali, appare utile, considerato che si tratta di modelli molto diversi tra loro, individuare pochi ma significativi indicatori sulla base dei quali effettuare una comparazione. Si tratta dei seguenti:

1. individuazione di una soglia massima di oneri amministrativi/finanziari oltre la quale il test PMI non può ritenersi superato dal progetto di legge/regolamento regionale considerato;
2. individuazione più o meno dettagliata degli oneri da prendere in considerazione in sede di effettuazione del test;
3. metodo di calcolo dei costi derivanti da oneri informativi;
4. margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione che effettua il test ai fini della decisione circa il superamento o meno del test stesso.

qualità della normazione". Artt. 6 e 10. Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)) - art. 3 e d.g.r. Regione Puglia 322/2015.

¹⁴ Cfr. l.r. Abruzzo 26/2010 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), che ha ricalcato sostanzialmente il dettato normativo dell'art. 6 della l. 180/2011, cfr. altresì Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 151/2016 e d.g.r. Regione Abruzzo 927/2016; l.r. Marche 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) art. 5, 28 e 29, d.g.r. Regione Marche 494/2014 (Approvazione del documento "strategia regionale di attuazione dello SBA) - Allegato D e d.g.r. Regione Marche 393/2016 (Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XI, Condizionalità ex ante OT3 - Delib. G. R. 28 aprile 2014, n. 494, Strategia regionale di attuazione dello Small Business Act: Approvazione linee guida Test PMI); d.g.r. Regione Friuli Venezia Giulia 1405/2017 (Consolidamento dello strumento denominato TEST PMI); l.r. Lombardia 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) - art. 48 e d.g.r. Regione Lombardia 2947/2014 (Linee guida per la semplificazione e il contenimento degli oneri amministrativi alle imprese in applicazione dell'art. 48 della L.R. n. 7/2012). Infine la l.r. Basilicata 7/2014 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), all'art. 42, (Small Business Act) demanda alla Giunta regionale la definizione delle misure necessarie a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese alle agevolazioni nel rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione. Tali misure sono vincolanti ai fini dell'approvazione degli avvisi pubblici finalizzati alla concessione delle agevolazioni.

¹⁵ La l.r. Lazio 8/2011 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa) e il reg. 12/2012 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011), n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa) sono state abrogate dalla l.r. Lazio 17/2016 (Legge di Stabilità regionale 2017) - art. 3, co. 13 e 14 (Formez, 2014).

¹⁶ Cfr. d.g.r. Regione Toscana 249/2014 (Valutazione ex ante oneri amministrativi - approvazione metodologia di misurazione e avvio attività).

La comparazione che segue ha ad oggetto le esperienze delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, considerato che le Regioni Abruzzo e Friuli Venezia Giulia si ispirano al modello della Regione Marche e le Regioni Puglia e Campania¹⁷ hanno introdotto un modello simile a quello della Liguria.

Rispetto al primo indicatore considerato, dall'analisi emerge che solo il modello Marche - cui si ispirano anche Abruzzo e Friuli Venezia Giulia - ha previsto una *soglia massima dei costi amministrativi/finanziarie* il progetto potrebbe comportare in capo alla tipologia di impresa considerata (MPMI), al superamento della quale il test dà esito negativo. In base al modello Marche, infatti, qualora le citate tipologie di costi superino la soglia dei 160 EUR annui il progetto stesso non supera il test e deve essere modificato da un *focus group*, cui partecipano i rappresentanti delle categorie imprenditoriali coinvolte. Obiettivo del *focus group* è, infatti, riportare gli oneri al di sotto della citata soglia.

La soglia di 160 EUR annui, cui fa riferimento la Regione Marche, equivale al costo di una giornata uomo per impresa campione. L'impresa presa in considerazione è un'impresa con 10 addetti e fatturato di 1.000.000 EUR. Nel modello introdotto dalla Regione Friuli Venezia Giulia la soglia di rilevanza è pari a 180 EUR ed è stata calcolata considerando: "a) un costo aggiuntivo significativo pari al 5% del totale degli oneri e dei costi amministrativi complessivi che mediamente affronta una PMI in un anno (fonte elaborazione da dati del rapporto sulla semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione 22 dicembre 2010) e b) il costo medio lordo giornaliero di un dipendente amministrativo (comparto privato)"¹⁸. Infine, nel modello Abruzzo la soglia di rilevanza è pari a 173,00 EUR ed equivale al costo di una giornata uomo per un dipendente di una Microimpresa (0-9 dipendenti con fatturato < 2.000.000 EUR)¹⁹.

Con riguardo al secondo indicatore considerato, relativo al *livello di dettaglio o meno nella individuazione degli oneri da considerare nel test*, va rammentato che gli oneri regolatori o costi della regolazione derivanti da un progetto di legge o di regolamento, possono essere di due tipi: *costi finanziari e costi di conformità*. I *costi finanziari* derivano dall'adempimento di un obbligo di

¹⁷ Cfr. d.g.r. Regione Campania 265/2015.

¹⁸ Cfr. d.g.r. Regione Friuli Venezia Giulia 1405/2017.

¹⁹ Nella Regione Abruzzo, il calcolo del costo medio è stato effettuato dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale dell'Abruzzo nel modo che segue: "Per il calcolo del costo medio sono state considerate le divisioni ATECO che comprendono almeno l'1% del totale delle microimprese. La soglia considerata consente comunque di prendere a riferimento un insieme di microimprese che rappresenta l'83% di tutte le imprese abruzzesi attive nel 2014. Per il calcolo del costo medio orario sono stati presi a riferimento i dati del Ministero del lavoro riferiti ad un impiegato che svolge mansioni di concetto compatibili con attività amministrative e informative. Il costo medio orario è stato ricavato ponderandolo per il numero di imprese presenti in ciascuna divisione ATECO considerata. Costo medio orario: 21,57 EUR Costo di una giornata/uomo: 173 EUR".

pagamento (come il pagamento di imposte o l'affrancatura della corrispondenza). *I costi di conformità (compliance)* o di adempimento, comprendono tutti i costi che i destinatari devono sostenere per adeguarsi alle regole imposte da una determinata norma. A loro volta, i costi di conformità possono essere suddivisi in:

- *costi di conformità sostanziale*, quelli che discendono direttamente dall'adeguamento a una determinata regolazione;
- *costi amministrativi*, connessi all'obbligo dei regolati di dimostrare il rispetto della regolazione stessa²⁰.

Ciò premesso, con riguardo al secondo indicatore - *livello di dettaglio o meno nella individuazione degli oneri da considerare nel test* - è possibile rilevare che nei modelli Marche ed Emilia-Romagna gli oneri sono individuati in maniera dettagliata anche attraverso l'esemplificazione delle diverse voci di costo.

In particolare, nel modello Marche, le diverse tipologie di *oneri amministrativi* sono così individuate: 1. Informazioni anagrafiche dell'impresa, 2. Informazioni qualitative e quantitative sull'attività dell'impresa, 3. Informazioni sull'occupazione, 4. Dichiarazioni e certificati. Nell'ambito di ciascuna tipologia sono esemplificate le diverse voci. E' inoltre esemplificata la categoria degli *Oneri informativi legati ad attività complesse*. Sono inoltre oggetto di misurazione i *costi finanziari* (Bolli, diritti, imposte tasse etc.) e i *Costi per adempimenti e conformità normativi*²¹.

Le altre regioni considerate (Lombardia, Liguria e Puglia²²) effettuano un richiamo generale agli oneri che un progetto di legge potrebbe comportare.

Riguardo al terzo indicatore, *la modalità di calcolo dei costi legati ad oneri informativi*, le Regioni Lombardia, Liguria e Puglia non definiscono espressamente una metodo di calcolo degli stessi.

Nel modello Marche, ad ogni specifica categoria di onere informativo è assegnato un costo basato su una stima media del tempo necessario per adempiere all'obbligo stesso calcolata tenendo

²⁰ La definizione di onere informativo è contenuta nel richiamato articolo 6 della l. 180/2011. Si rammenta, inoltre che, con D.P.C.M. 25 gennaio 2013 (Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180), sono stati definiti i *criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi* derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese di cui occorre dare conto nell'ambito della relazione sull'AIR. Quanto all'ambito di applicazione del d.p.c.m l'art. 1, co. 2, dello stesso stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano "a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali è prevista l'effettuazione dell'AIR ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonché agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri di cui al presente decreto per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati".

²¹ Ciò vale anche per i modelli Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

²² Nei modelli Liguria e Puglia è inserita un utile *Check list* che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri.

conto di un costo orario pari a 20 EUR/ora che equivale al costo orario di un lavoratore di un'impresa presa a riferimento con 10 addetti e fatturato di 1.000.000 EUR²³.

Nel modello Emilia-Romagna, ai fini del calcolo degli oneri informativi si fa rinvio ai criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea relativa ad un metodo comune in ambito UE per la valutazione dei (*sol*i) costi amministrativi imposti dalla legislazione la COM (2005) 518. Ed, infatti, la Regione Emilia Romagna²⁴ opera un richiamo allo EU -Standard Cost Model (U-SCM) che consente di giungere, attraverso la consultazione di professionisti ed esperti, nonché tramite la rilevazione diretta presso un campione ragionato di imprese, a una stima degli oneri amministrativi che queste sostengono per adempiere a specifiche disposizioni regolative. L'equazione di base richiamata dalla suddetta Comunicazione è la seguente: $\Sigma P \times Q$ dove **P** rappresenta i costi medi amministrativi sostenuti dalle imprese e dove **Q** rappresenta la quantità, cioè il numero delle imprese moltiplicato per la frequenza con la quale le attività che richiedono costi amministrativi vengono richieste²⁵.

L'ultimo criterio di comparazione riguarda il *grado di discrezionalità della pubblica amministrazione che effettua il TEST* sulla decisione in merito al superamento o meno del test da parte del progetto di legge/regolamento regionale.

È di tutta evidenza che nei modelli considerati nei quali il test PMI prevede un percorso strutturato e ben definito in tutti i suoi aspetti, tale discrezionalità è assente in quanto il Test si riduce all'applicazione di regole precise, come accade nel caso della Regione Marche, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Negli altri modelli considerati, dove è prevista l'individuazione e il calcolo degli oneri ma non una soglia massima per gli oneri oltre la quale il test non può ritenersi superato, l'ambito di discrezionalità di chi effettua il test aumenta. Tale ambito appare ancora più ampio rispetto a quei modelli regionali nei quali non si fa riferimento specifico né ad un metodo di calcolo degli oneri né è prevista una soglia massima.

²³ Il foglio excel predisposto dalla Regione Marche, presenta le formule di somma e moltiplicazione già predisposte, occorre quindi inserire solo una "x" per la categoria di onere richiesto. Per *Costi per adempimenti e conformità normativi* è indicato un costo stimato.

²⁴ La d.g.r. Emilia Romagna 619/2015 precisa, infatti, che "In base a tali criteri gli oneri amministrativi devono essere stimati sulla base del costo medio che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa. La stima degli oneri amministrativi viene espressa da un valore economico che tiene conto del costo del singolo adempimento e della frequenza dello stesso. Ai fini del computo sono da considerare sia i costi interni (costo dei lavoratori interni all'impresa) che quelli esterni (relativi al ricorso a consulenti/professionisti esterni) sia gli oneri specifici previsti da alcuni bandi (es. per i bandi sul turismo viene sempre chiesto un vincolo di destinazione d'uso trascritto presso l'Agenzia del territorio, la quale per trascrivere un atto richiede l'atto notarile)".

²⁵ Anche nella Regione Toscana, la misurazione degli oneri amministrativi è condotta attraverso la metodologia dell'EU -Standard Cost Model.

5. *L'introduzione del test MPMI nella Regione Abruzzo.* L'elaborazione dei dati ISTAT riferiti all'anno 2016 sulle imprese abruzzesi ha permesso di rilevare un dato fondamentale per quanto riguarda la presenza delle imprese nel tessuto economico della nostra regione: in Abruzzo, il 96% delle imprese presenti sul territorio è una microimpresa, con 94.904 presenze stabili contro le 3.433 di piccole dimensioni e le 449 di medie dimensioni (rappresentando rispettivamente il 3,5% e lo 0,5%). Questi dati possono suggerire diverse cose: in primis, che l'Abruzzo segue l'andamento dell'Italia in quanto al radicamento delle MPMI nel tessuto economico rispetto agli altri Paesi europei. Ma il dato dell'ISTAT ci suggerisce anche che queste microimprese potrebbero crescere e contribuire allo sviluppo del territorio di appartenenza in modo ancor più preponderante rispetto all'attualità. La crescita e lo sviluppo delle imprese abruzzesi non può che legarsi con la necessità di intercettare i fondi disponibili e con la volontà politica a tutti i livelli di mettere tali imprese nelle condizioni di poter operare.

Come già evidenziato, il Test PMI, tra le altre cose, è una condizionalità *ex ante* per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali dei Fondi strutturali, ed in particolare del FESR, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Nell'ordinamento della Regione Abruzzo, il Test PMI è stato introdotto dalla legge europea regionale 2015, la l.r. 20 agosto 2015, n. 22²⁶, che ha modificato la l.r. 14 luglio 2010, n. 26 che detta la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione, introducendo al suo interno l'art. 6 bis.

Nel merito, la norma citata dispone che le proposte di *atti normativi* che abbiano un rilevante impatto sulle MPMI siano precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza. La valutazione è effettuata con lo strumento del Test PMI che analizza l'impatto delle *iniziative legislative e regolamentari*, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte; l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della l. n. 246 del 2005, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate; l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

²⁶L.r. 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).

L'articolo 6 bis prevede, inoltre, una *prima fase di sperimentazione* stabilendo che “in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono:

- a) i criteri per la realizzazione del Test PMI;
- b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al Test;
- c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;
- d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del Test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.

L'articolo 6 bis, inoltre, pone in capo alla Giunta e al Consiglio regionale un obbligo di motivazione per l'ipotesi di mancato accoglimento delle risultanze del Test PMI nonché l'obbligo di rendere pubbliche le risultanze del test sui rispettivi siti istituzionali.

In attuazione dell'articolo 6 bis, il Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio regionale e il Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato della Giunta regionale hanno elaborato una Proposta di attuazione dell'articolo 6 bis della l.r. 26/2010 che recava:

- le Linee guida per l'esecuzione del TEST PMI con l'individuazione di termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione;
- le modalità di effettuazione del TEST MPMI nella Regione Abruzzo²⁷.

Tale proposta, a sua volta, è stata condivisa nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta – Consiglio in precedenza costituito dalla Giunta regionale²⁸ con la finalità di dare attuazione al “Piano di rafforzamento amministrativo per la gestione dei Fondi strutturali europei di investimento (SIE) programmazione 2014 – 2020 -Aggiornamento Fase III versione definitiva – Presa d'atto” Punto 6 “Interventi di rafforzamento amministrativo, Lettere E.7 E.9” di cui alla d.g.r. 659/2015.

La proposta tecnica è stata poi sottoposta alle Commissioni consiliari competenti IV e III (rispettivamente competenti per le Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea e per l'Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive) che, dopo ampio dibattito, nella seduta congiunta del 29 novembre 2016, hanno espresso parere favorevole alla stessa chiedendo all'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'analisi svolta dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio

²⁷ Per le modalità di effettuazione del test cfr. il capitolo successivo.

²⁸ Con determinazione d.g.r. 127 del 22 ottobre 2015.

regionale di modificare il dato contenuto nell'Allegato 1, relativo al costo medio orario del lavoro dei dipendenti dell'impresa presa a riferimento, fissandolo a 21,67 EUR (pari a quello sostenuto da una micro-impresa con 0-9 dipendenti e un fatturato < 2.000.000 EUR) anziché a 20 EUR e, conseguentemente, di modificare il dato relativo al costo di una giornata/uomo fissandolo a 173 EUR, anziché a 160 EUR.

Successivamente sulla proposta ha espresso l'intesa l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 151 del 21 dicembre 2016 che ha provveduto all'approvazione delle linee guida per la fase di sperimentazione e dell'Allegato 1 contenente il TEST MPMI Regione Abruzzo”

In seguito, la Giunta regionale, con d.g.r. n. 927 del 30 dicembre 2016, ha espresso l'intesa sul sia modello di test che sulle linee guida approvate dall'organo di indirizzo politico del Consiglio²⁹.

Tali provvedimenti definiscono, pertanto, le modalità di somministrazione del TEST che verrà effettuato sulle proposte di legge regionali, anche di natura fiscale, e di regolamento che abbiano un impatto sulle MPMI, quali ad esempio, le proposte in materia di artigianato, attività di servizi, ambiente, agricoltura, commercio, industria, energia e turismo. Al contrario, le deliberazioni citate escludono dal TEST le proposte che abbiano ad oggetto materie quali l'organizzazione e l'assetto istituzionale della Regione, l'organizzazione della *governance* regionale degli Enti locali, delle Aziende regionali e partecipazioni societarie, il personale regionale, il bilancio regionale, i rapporti istituzionali extra-regionali (Stato-Regioni – altre Regioni) e le relazioni internazionali (ad esclusione di attività direttamente concernenti l'internazionalizzazione delle imprese).

Con riguardo alla fase di sperimentazione, le Linee Guida stabiliscono che la stessa abbia durata di due anni e demandano l'effettuazione del TEST ad un gruppo di lavoro multidisciplinare interistituzionale Giunta regionale – Consiglio regionale composto da professionalità diverse (giuridiche, economiche, sociali, organizzative, statistiche) costituito e coordinato dalla Giunta regionale.

Le linee guida prevedono, altresì, all'individuazione della fase dell'*iter* procedurale del p.d.l./pdr nella quale effettuare il Test³⁰, alla definizione delle modalità di pubblicazione sui siti istituzionali

²⁹ La d.g.r. 927/2016 reca “Attuazione dell'articolo 6 bis, comma 3, della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (“Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione”) – “Linee guida per l'attuazione del TEST PMI. Termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione” e “Small Business Act –TEST MPMI Regione Abruzzo”.

³⁰In particolare, “in caso di progetto di legge/regolamento di iniziativa della Giunta, il Test è effettuato dal Dirigente competente prima della presentazione della proposta da parte dell'Assessorato competente alla Giunta regionale e, comunque, prima dell'approvazione del p.d.l./pdr (il Test è allegato alla deliberazione della Giunta regionale). In caso di progetto di legge/di regolamento di iniziativa consiliare, il Test è effettuato prima dell'inserimento all'ordine del giorno della seduta della Commissione consiliare competente per materia (il Test è allegato al progetto di legge/regolamento)”.

di Giunta e Consiglio delle risultanze del Test nonché alla declinazione dell'obbligo di motivazione per le ipotesi di mancato accoglimento delle risultanze del Test³¹.

Sempre ai sensi delle Linee guida, al termine della sperimentazione, il gruppo di lavoro interistituzionale trasmetterà all'Ufficio di Presidenza, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sugli esiti della sperimentazione stessa nonché una proposta di metodologia di somministrazione del Test e modalità organizzative a regime per la successiva approvazione, da parte degli stessi, d'intesa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 bis della l.r. 26/2010. Ciò anche ai fini della modifica del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale da effettuarsi, sempre ai sensi dell'articolo 6 bis della l.r. 26/2010 entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione.

6. Il Test PMI Abruzzo applicato su due progetti di legge regionale.

6.1 Il Test PMI Abruzzo. Come già evidenziato nel capitolo precedente, la Regione Abruzzo, con d.u.p. n. 151 del 21 dicembre 2016 e d.g.r. n. 927 del 30 Dicembre 2016 ha approvato il test PMI (di seguito Test) e le Linee guida per l'esecuzione dello stesso. Nelle delibere è, inoltre, prevista una fase di sperimentazione del Test, che dovrà concludersi entro il 1° gennaio 2019, finalizzata all'individuazione di una metodologia di somministrazione dello stesso e delle modalità organizzative per la sua attuazione.

In attesa, pertanto, dei risultati della suddetta fase di sperimentazione, in questo capitolo appronteremo una simulazione del Test su due progetti di legge regionale che non ha l'ambizione di essere esaustiva quanto può esserlo solo la sperimentazione, ma che può consentire di fare alcune prime considerazioni sulla bontà del Test stesso.

Il Test, come è stato illustrato precedentemente, deve comporsi di 3 principali fasi:

1. valutazione preliminare delle imprese che verosimilmente saranno interessate;
2. misurazione dell'impatto sulle PMI (analisi dei costi e benefici);
3. utilizzo di misure difensive, dove necessario.

Trasversale ad ogni fase è la consultazione dei soggetti interessati in quanto la loro opinione costituisce un elemento essenziale per dare origine alla valutazione d'impatto sulle PMI.


Queste fasi sono declinate nel Test della Regione Abruzzo attraverso 4 strumenti:

³¹ Tale motivazione: per le iniziative della Giunta regionale, è contenuta nelle delibere di approvazione delle proposte di progetto di legge/regolamento regionale; per le iniziative consiliari, è esplicitata nella relazione della Commissione consiliare competente per materia.

1. **il Formulario**, in cui è rappresentato l'intero processo del Test che è a sua volta suddiviso in 4 sezioni alle quali corrispondono le singole fasi del Test:
 - 1.1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta;*
 - 1.2. Misurazione degli impatti sulle PMI;*
 - 1.3. Consultazione degli impatti sulle PMI;*
 - 1.4. Identificazione delle possibili alternative.*
2. **La scheda di verifica preliminare**, nella quale è riportata la valutazione dell'impatto sulle PMI del p.d.l. o atto amministrativo esaminato.
3. **La Tabella di Conto**, che serve a quantificare tutti gli oneri amministrativi, informativi e i costi di impresa.
4. **Il Verbale del Focus Group**, che riguarda la valutazione conclusiva e l'identificazione delle alternative qualora le fasi precedenti certifichino l'esistenza e la rilevanza per le PMI dei costi/oneri amministrativi indotti dalla nuova proposta di regolazione (p.d.l. o atto amministrativo)

Gli strumenti e le fasi saranno poi descritti, in modo più dettagliato, nei paragrafi seguenti, in cui verrà illustrata l'applicazione del Test su due progetti di legge regionale.

Figura 1 – Il Test PMI in Abruzzo



Per la simulazione sono stati presi a riferimento due progetti di legge regionale (di seguito p.d.l.), poi diventati legge regionale.

In questo modo si cerca, oltre a verificare la funzionalità del Test, di comprendere come i p.d.l. sarebbero potuti essere modificati qualora non avessero superato il Test stesso.

6.2. Applicazione del Test PMI sul p.d.l. 412/2017. Il p.d.l. 412/2017³², diventato poi legge regionale 30 agosto 2017, n. 44, riguarda l'adeguamento di alcune normative regionali al diritto europeo.

³² "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura - (Legge europea regionale 2017)"

La prima azione che il Test richiede di compiere è l'esame dell'ambito di applicazione della normativa, al fine di verificare se interessa le imprese.

Nel caso in esame esiste una parte normativa che interessa le imprese al titolo II (Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), il quale prevede una nuova disciplina organica in materia e, contestualmente, abroga la precedente disciplina contenuta nella l.r. 12 gennaio 1998, n. 1. Il nuovo testo è conseguente alla necessità di adeguare la normativa regionale, oltre ai principi europei di libertà di stabilimento e di semplificazione e tutela della concorrenza, alla l.r. 32/2015 che ha attribuito ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo esercitate dalle province fino al 31/12/2016.

La definizione delle Agenzie di viaggio e turismo quali «[...] imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni [...]», introdotta dall'art. 5, comma 1, del progetto individua, infatti, nell'ambito di applicazione della normativa proprio le micro imprese.

A questo punto occorre individuare il settore di riferimento in cui operano le Agenzie di Viaggio e il loro numero al fine di verificarne la rilevanza rispetto al totale regionale delle imprese. La Classificazione Ateco 2007 individua le attività delle agenzie di viaggio e tour operator con il codice N. 79.1.

Le Agenzie di viaggio presenti in Abruzzo nel 2015³³, aventi il suddetto codice, sono 184 e rappresentano solo lo 0,19% del totale delle imprese operanti in Abruzzo che risultano essere, sempre nel 2015, in numero di 97.184³⁴. Da questi dati possiamo desumere che il p.d.l. non incide su un settore in cui opera un numero rilevante di PMI.

Il successivo passo da compiere è la verifica dell'esistenza di un impatto, in termini di effetti economici, sulle stesse imprese attraverso la compilazione della Scheda di Verifica prevista nel Test e che ha la forma di un questionario.

La prima domanda prevista nella scheda è rivolta a controllare se il p.d.l. impatta direttamente sulle imprese attraverso due quesiti principali, che contengono ulteriori sottoquesiti: il primo è rivolto ad appurare l'esistenza di nuove tasse, contributi, premi, multe e tariffe mentre il secondo è rivolto all'individuazione di un'eventuale imposizione di costi di adempimento effettivi. Per la compilazione della scheda di verifica è, quindi, necessario procedere ad una comparazione del p.d.l. con la normativa precedente in relazione agli oneri o costi di adempimento effettivi disposti dalle leggi regionali al fine di accertare l'esistenza o meno di nuovi.

In merito, il p.d.l. prevede oneri o costi di adempimento agli articoli seguenti:

³³ Dati Istat su classificazione Ateco 2007.

³⁴ Dati Istat su classificazione Ateco 2007.

- Art. 7 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio), dove è prevista la presentazione della SCIA;
- Art. 10 (Assicurazione), che prevede l'obbligo per le Agenzie di viaggio e turismo della stipula di una congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti;
- Art. 11 (Programmi di viaggio), che individua le indicazioni che devono avere i programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni.

Dalla comparazione di questi articoli con quelli omologhi previsti nella disciplina vigente, al momento della presentazione del p.d.l., individuati negli artt. 5, 12 e 13 della l.r. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), come modificata dalle novelle succedute nel tempo, non si rilevano nuovi o ulteriori oneri/adempimenti per le imprese.

Rispetto alla passata normativa, invece, si riscontra la eliminazione degli oneri relativi alla cauzione di € 25.000,00 che le Agenzie di viaggio dovevano versare all'Amministrazione provinciale del territorio di riferimento (l.r. 1/98, Art. 11 – Cauzione).

La scheda di verifica preliminare, pertanto, alle domande 1a e 1b conterrà una risposta negativa.

Per quanto riguarda, invece, la domanda **2) *Le PMI sono particolarmente penalizzate rispetto alle grandi imprese?***, qualora volessimo rispondere pedissequamente dovremmo dire SÌ. Questo comporterebbe il proseguimento del Test, attraverso l'espletamento di tutte le altre fasi, nonostante che il p.d.l. disponga una riduzione piuttosto che un aumento degli oneri/adempimenti e già sapendo che, qualunque sia l'esito finale del Test, non sarà possibile incidere sugli oneri rilevati in quanto previsti da specifiche disposizioni di legge nazionale, quali il d.lgs. 59/2010 di trasposizione della direttiva servizi e il d.lgs 79/2011, detto Codice del turismo.

Da questo si deduce che per evitare un appesantimento ed una burocratizzazione inutile della procedura di approvazione del p.d.l., che sarebbe sottoposto all'intero Test nonostante sia già scontato l'esito dello stesso, sarebbe utile spiegare nella relazione che accompagna il Test o prevederlo direttamente nel Test stesso, che il punto 2) della Scheda di Verifica Preliminare non deve essere compilato o si considera già con esito negativo, qualora il p.d.l. preveda una riduzione degli oneri o disponga l'adeguamento degli stessi a specifiche disposizioni di leggi nazionali o europee, quindi, non derogabili.

Per quanto attiene il Test sul p.d.l. 412/2017, quindi, non si provvede a redigere le ulteriori fasi, considerato che l'esito sarebbe scontato, ma si ritiene il Test concluso con la redazione della scheda di verifica preliminare in quanto, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, tutte le

risposte sono negative non evidenziandosi per le MPMI nuovi costi dovuti ad adempimenti o ad oneri amministrativi.

Tabella 1 – Scheda di verifica preliminare sul P.d.L. 412/2017

<p>1.a) La proposta impatta direttamente sulle imprese?</p> <p><i>Se le risposte I e II sono tutte negative rispondere No alla domanda 1A del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte due sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 1A del Formulario – Allegato A</i></p>	Sì	No
<p>I) La proposta impone nuove tasse, contributi, premi, multe, tariffe?</p>		NO
<p>II) La proposta impone costi di adempimento effettivi?</p>		NO
<p>1.b) La proposta impatta indirettamente sulle imprese?</p> <p><i>Se le risposte III e IV sono tutte negative rispondere No alla domanda 1B del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte due sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 1B del Formulario – Allegato A</i></p>		
<p>III) La proposta impone particolari nuovi costi di adempimento / oneri ai potenziali clienti delle imprese (cittadini/ istituzioni) che ricadono sulle imprese?</p>		NO
<p>IV) La proposta modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese?</p>		NO
<p>2) Le PMI sono particolarmente penalizzate rispetto alle grandi imprese?</p> <p><i>Se le risposte V, VI e VII sono tutte negative rispondere No alla domanda 2 del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 2 del Formulario – Allegato A</i></p>		
<p>V) La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?</p>		NO
<p>VI) Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?</p>		NO
<p>VII) La proposta incide su un settore in cui opera un numero rilevante di PMI?</p>		NO

6.3. Applicazione del Test PMI sul p.d.l. 269/2016. Il p.d.l. 269/2016, diventato poi legge regionale 3 gennaio 2017, n. 2 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 - Interventi

di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), apporta una modifica al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge, attraverso l'aggiunta delle seguenti parole: *"Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi."*

Il p.d.l., quindi, introduce attraverso una novella una nuova disposizione che riguarda le imprese operanti nel turismo e, perciò, soggetta al Test MPMI.

Come nel caso precedente occorre, innanzitutto, controllare se questa abbia un impatto in termini di effetti economici sulle imprese procedendo alla compilazione della Scheda di Verifica preliminare.

Per fare questo si individua, come prima cosa, il settore di riferimento in cui operano le imprese operanti nel turismo e il loro numero al fine di verificarne la rilevanza rispetto al totale regionale delle imprese. La Classificazione Ateco 2007 individua le attività di alloggio (che rappresentano le imprese operanti nel turismo oggetto del p.d.l.) con il codice I 55. Gli alloggi presenti in Abruzzo, aventi il suddetto codice, sono 1.135 che rappresentano l'1,17% del totale delle imprese operanti in Abruzzo (97.184)³⁵. Questo è un dato che sebbene non sia numericamente importante si può, comunque, considerare significativo nel panorama economico regionale, anche alla luce degli occupati nel settore (5.141 addetti) che rappresentano l'1,73% del totale in Abruzzo (296.059 addetti)³⁶ e dell'indotto conseguente alle presenze turistiche (6.199.103 presenze nel 2015 – Fonte ISTAT). Da questi dati possiamo desumere che il p.d.l. incide su un settore in cui opera un numero rilevante di PMI.

Il p.d.l., inoltre, introduce una nuova normativa, mai prima applicata, *prevedendo dei nuovi adempimenti per le imprese relativi alla dimostrazione o meno che il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale.*

Nella pagina seguente, si riporta la Scheda di Verifica preliminare come compilata.

³⁵ Dati Istat su classificazione Ateco 2007 anno 2015.

³⁶ Dati Istat su classificazione Ateco 2007 anno 2015.

Tabella 2 – Scheda di verifica preliminare sul P.d.L. 269/2016

<p>1.a) La proposta impatta direttamente sulle imprese?</p> <p><i>Se le risposte I e II sono tutte negative rispondere No alla domanda 1A del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte due sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 1A del Formulario – Allegato A</i></p>	Sì	No
I) La proposta impone nuove tasse, contributi, premi, multe, tariffe?		NO
II) La proposta impone costi di adempimento effettivi?	SI	
<p>1.b) La proposta impatta indirettamente sulle imprese?</p> <p><i>Se le risposte III e IV sono tutte negative rispondere No alla domanda 1B del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte due sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 1B del Formulario – Allegato A</i></p>		
III) La proposta impone particolari nuovi costi di adempimento / oneri ai potenziali clienti delle imprese (cittadini/ istituzioni) che ricadono sulle imprese?		NO
IV) La proposta modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese?		NO
<p>2) Le PMI sono particolarmente penalizzate rispetto alle grandi imprese?</p> <p><i>Se le risposte V, VI e VII sono tutte negative rispondere No alla domanda 2 del Formulario – Allegato A. In caso contrario, se tutte sono positive o anche una sola è positiva rispondere Sì alla domanda 2 del Formulario – Allegato A</i></p>		
V) La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI	
VI) Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI	
VII) La proposta incide su un settore in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI	

Da come si può vedere, le risposte ai punti II) e V) sono positive in quanto, in termini di adempimento, ci sono costi dovuti agli oneri relativi alla fornitura di informazioni o documenti.

Anche ai punti VI) e VII) la risposta è Sì, questo perchè i destinatari del provvedimento, essendo delle strutture alberghiere, sono tutti considerabili micro imprese operanti nei servizi.

Verificata, attraverso la fase di valutazione preliminare, l'esistenza di un impatto della normativa sulle MPMI, si procede alla fase successiva della individuazione e quantificazione dei costi e della monetizzazione degli oneri, attraverso la compilazione della **tabella di conto**.

Nella suddetta tabella, come riportato nelle linee guida del Test PMI allegate alla d.g.r. n. 937/2016, devono essere inseriti solo i costi e gli oneri addizionali o incrementali imputabili direttamente al provvedimento.

Il p.d.l., però, delega ad un atto regolamentare della Giunta regionale l'individuazione dei criteri e modalità ai quali le imprese devono sottostare al fine della richiesta delle agevolazioni, per cui il Test, per essere preciso, dovrebbe essere effettuato in questa seconda fase.

Gli atti legislativi, infatti, hanno carattere generale e astratto e per questo difficilmente individuano in modo specifico oneri o adempimenti amministrativi (a meno di testi provvedimentali), delegando questa funzione ad atti amministrativi generali da approvare in una seconda fase dall'Amministrazione regionale. Il Test è comunque valido, pure tenendo conto dell'impossibilità di poter procedere alla compilazione di tutte le sue parti, in quanto anche la sola compilazione della verifica preliminare individua l'esistenza di costi derivanti da eventuali oneri o adempimenti amministrativi nuovi o l'incremento di quelli esistenti.

In tal caso, dall'esito del Test, si potrebbe ricavare la necessità di inserire nel p.d.l. una clausola di salvaguardia per le imprese nella quale disporre, ad esempio, che *“dagli adempimenti previsti dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori costi per le imprese”* oppure *“la presente legge non individua nuovi o maggiori oneri oppure ulteriori costi per le imprese destinatarie del provvedimento”* o ancora, nel caso di oneri derivanti da specifiche disposizioni di legge nazionale, *“la Delibera di Giunta regionale non individua oneri amministrativi maggiori di quelli previsti dalla legge n. [...] del[...]”*.

Nonostante quanto sopra affermato, considerato che gli oneri/adempimenti sono stimabili e dato atto anche della semplicità del provvedimento, si procede comunque alla compilazione della tabella di conto relativa alla seconda fase del Test.

Per fare questo si prende, come documento base rispetto al quale verificare l'esistenza di nuovi oneri, il modello di domanda per le imprese presente nell'avviso pubblico per l'accesso ai benefici della l.r. 77/2000³⁷, comprensivo dell'allegato tecnico, in quanto ultimo modello disponibile per la comparazione.

Il suddetto modello già individua una serie di oneri amministrativi, finanziari e di adempimento e dalla comparazione di questi, con quelli previsti nel p.d.l., risulta che gli unici oneri amministrativi aggiuntivi che si potrebbero avere sono quelli relativi:

³⁷ Pubblicato sul BURA 14 dicembre 2007, n. 102 Serie Speciale.

- alle informazioni da fornire sul fatturato e sul bilancio all'Amministrazione pubblica;
- alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale attestare di essere o meno nelle condizioni prescritte dalla normativa;
- alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale attestare che il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni è integralmente o meno derivante dall'attività turistica.

Nella pagina successiva si riportano le tabelle compilate:

Tabella 3 – Foglio A (Oneri Amministrativi) p.d.l. 269/2016

Tipologia degli oneri amministrativi	<i>Inserire x per la categoria di onere richiesto</i>	Onere in EUR	Tempo impiegato (h)
Informazioni anagrafiche dell'impresa			
Denominazione ditta		0	0,083
Natura giuridica		0	0,083
Sede legale della ditta (Indirizzo, Comune, Provincia, CAP)		0	0,083
Sede amministrativa della ditta		0	0,083
Sede operativa della ditta		0	0,083
Identificativo estero		0	0,083
Tipo documento estero		0	0,083
Telefono		0	0,083
Fax		0	0,083
E-mail		0	0,083
Codice fiscale		0	0,083

Data Costituzione Impresa		0	0,083
Data Inizio Attività		0	0,083
Comune, Provincia nascita ditta		0	0,083
Stato estero di nascita (se la ditta è nata all'estero)		0	0,083
Indirizzo residenza (Comune, Provincia, CAP.)		0	0,083
Estremi atto costitutivo		0	0,083
Residenze estera (se esiste)		0	0,083
Nome e cognome legale rappresentante		0	0,083
Partita IVA rappresentante		0	0,083
Codice fiscale rappresentante		0	0,083
Ditta individuale (Codice fiscale) o Non ditta individuale (IVA e Codice fiscale)		0	0,083
Attività impresa (Codice Ateco 2007)		0	0,083
<i>Totale</i>	0	0	
Informazioni qualitative e quantitative sull'attività dell'impresa			
Descrizione attività svolta		0	0,167
Tipologia di impresa (artigiana, industriale, commerciale)		0	0,167
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande)		0	0,167
Dimensione impresa (autonoma, associata, collegata)		0	0,167

Fatturato	x	3,595	0,167
Bilancio	x	3,595	0,167
Capitale sociale (laddove c'è)		0	0,167
Quota export		0	0,167
Patrimonio netto		0	0,167
Soggetti che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto del soggetto richiedente (Denominazione, Partita IVA o Codice fiscale, %)		0	0,167
Elenco delle imprese nelle quali il soggetto richiedente detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto+ (Denominazione, Partita IVA o Codice fiscale, %)		0	0,167
Totale	2	7,19	
Informazioni sull'occupazione			
Occupati (ULA)		0	0,250
Numero occupati (femmine/maschi)		0	0,250
Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di presentazione della domanda (Dirigenti, quadri, impiegati, operai, categorie speciali - numero unità, maschi/femmine, addetti R&S)		0	0,250
Dinamica occupazionale dell'impresa (incremento di unità lavorati ve nell'ultimo triennio 2008/2010 antecedente la presentazione della domanda accertabile dal libro unico del lavoro)		0	0,250
Mantenimento dello stesso numero di unità lavorative (calcolate in ULA) nell'ultimo triennio 2008/2010 antecedente la presentazione della domanda accertabile dal libro unico del lavoro)		0	0,250

Imprese i cui dipendenti hanno partecipato negli ultimi 2 anni a corsi di formazione finanziati con risorse pubbliche (fse, stato, regione) e/o private (accordi interaziendali)		0	0,250
Impresa con prevalenza di presenza femminile nel CdA		0	0,250
Impresa con prevalenza di presenza femminile nei ruoli dirigenziali		0	0,250
Impresa femminile (sì/no)		0	0,250
Totale	0	0	
Dichiarazioni e certificati			
Certificato della cancelleria del Tribunale		0	0,500
Iscrizione INPS (sede, data, numero, settore)		0	0,500
Iscrizione INAIL (sede, pat)		0	0,500
Iscrizione registro imprese C.C.I.A.A. (Luogo, N°, Data, Codice ATECO2007) da cui risulti i) la regolare iscrizione della società nel Registro delle Imprese; ii) l'unità locale ubicata nel territorio regionale oggetto dell'investimento; iii) l'attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; iv) la composizione degli organi sociali;v) nulla osta antimafia		0	0,500
Non si trova in stato di concordato preventivo, fallimento, scioglimento o liquidazione volontaria		0	0,500
Non si trova in condizioni di impresa in difficoltà ai sensi dell'art-1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008		0	0,500
Non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al DL 231 del 08/06/2011		0	0,500
E' in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente		0	0,500

E' in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Legge 123/07 e D.Lgs 81/08)	0	0,500
DPR 462/01 (norme inerenti la messa a terra degli impianti elettrici nelle aziende)	0	0,500
DM 37/08 (norme inerenti le installazioni degli impianti all'interno degli edifici)	0	0,500
Applicazione nei confronti dei dipendenti della disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge	0	0,500
In regola con i contributi previdenziali e assistenziali	0	0,500
E' in possesso del DURC	0	0,500
Che i beni oggetto del contributo sono/saranno: - acquistati ed utilizzati dalla ditta richiedente; - iscritti obbligatoriamente nel libro cespiti o negli altri registri previsti dalle normative fiscali; - di nuova fabbricazione e conformi alle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro; - installati nella unità locale interessata dagli investimenti;	0	0,500
Che i suddetti beni: - non saranno distolti dall'uso previsto; - non saranno alienati o ceduti separatamente dall'azienda per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento, fatto salvo la sostituzione degli stessi per obsolescenza, con beni da destinarsi al medesimo utilizzo e aventi pari funzionalità nonché caratteristiche più avanzate;	0	0,500
Di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato	0	0,500
Che non hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili e hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti	0	0,500
Che i dati e le notizie della presente domanda e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni del richiedente (DPR 445/2000);	0	0,500

Che le fatture relative alle spese per le quali si chiede l'ammissione al contributo non sono state e non verranno emesse da soggetti con rapporti di controllo o di collegamento con la presente ditta, né dal coniuge, da parenti o affini, entro il 3° grado, del legale rappresentante o dei soci dell'impresa stessa		0	0,500
Di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.lgs. n. 196/03 (Allegato 14) e di acconsentire al trattamento dei dati;		0	0,500
Di utilizzare per tutti i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto presentato un conto dedicato come previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010		0	0,500
Che ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998, all'emittente è stato assegnato il numero di protocollo:		0	0,500
L'unità locale ubicata nel territorio oggetto dell'investimento		0	0,500
Copia autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e/o DIA o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato (COM 1), corrispondente al codice ISTAT ATECOFIN 2007;		0	0,500
Unità produttiva sede dell'investimento ubicata nel territorio dell'Abruzzo		0	0,500
Soddisfa il parametro economico finanziario di congruenza fra capitale netto e costo del progetto basato sul bilancio anno precedente approvato: $CN > [(cp-1)/3]$		0	0,500
Dichiarazione di vigenza		0	0,500
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	x	10,785	0,500
Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria		0	0,500
Dichiarazione de minimis		0	0,500
Originale o copia fotostatica autenticata da apposita autorità del contratto di rete		0	0,500
Originale dell'impegno a costituire il contratto di rete, redatto in forma di scrittura privata non		0	0,500

autenticata e sottoscritto dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto			
Originale o copia fotostatica autenticata da apposita autorità dell'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto, da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento, a realizzare il progetto;		0	0,500
Originale dell'impegno a costituirsi in ATI, sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento, a realizzare il progetto, conferendo il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capofila;		0	0,500
Originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e/o dello Statuto vigente del Consorzio o della Società consortile;		0	0,500
Copia conforme all'originale dello Statuto degli organismo di ricerca e/o dei centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico;		0	0,500
Originale o copia della convenzione che regola i rapporti tra il raggruppamento di imprese e gli organismi di ricerca e/o dei centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico;		0	0,500
Non è destinatario né a conoscenza di nessuna condanna in giudicato e decreti penali di condanna		0	0,500
Non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione art. 3 legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle clausole previste dall'art.10 legge 31.05.1065 n. 575.		0	0,500
Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.		0	0,500
Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante		0	0,500
Totale	1	10,785	

Tabella 3 – Foglio B Oneri informativi legati ad attività complesse p.d.l. 269/2016

Oneri informativi legati ad attività complesse			
Categorie di onere	<i>Inserire x se il costo è uguale a quello stimato (colonna C) oppure inserire costo in colonna E</i>	Costo in EUR (stimato)	Costo in EUR proposto (inserire importo)
Business Plan			0
SCIA edilizia (residenziale)**			0
SCIA edilizia (non residenziale)**			0
Permessi e autorizzazioni edilizi preliminari**			0
Permessi e autorizzazioni preliminari (non residenziale) **			0
Permesso a costruire**			0
Permesso a costruire (non residenziale)**			0
SCIA attività Produttive			0

.....			0	
.....			0	
Totale altri costi			0	0

* stima interna effettuata dai servizi regionale durante l'elaborazione del TEST

** Elaborazioni a cura della P.F. Sistema Informativo statistico e di controllo di gestione su dati del Dipartimento della Funzione Pubblica

Tabella 3 – Foglio C (Costo per un'impresa in un anno con 10 addetti e fatturato di 1.000.000 EUR) p.d.l. 269/2016

Costo per un'impresa in un anno con 10 addetti e fatturato di 1.000.000EUR					
Categorie di costo		Costo in EUR	NOTE (spazio per eventuali commenti)		
A	<i>Costi finanziari</i>				
1	Bolli				
2	Diritti imposte				
3	Tasse				
4	Altro				
5	Totale per impresa	0			
B	<i>Costi per adempimenti e conformità normativi</i>				
1	Polizza Assicurativa				
2	...				
3					
4	Totale per impresa	0			
C	<i>Oneri amministrativi</i>				
1	Informazioni anagrafiche	0			
2	Informazioni qualitative e quantitative sull'attività dell'impresa	7,19			
3	Informazioni sull'occupazione	0			

4	Dichiarazioni e certificati	10,785	
5	altri oneri	0	
5	Totale per impresa	17,975	
D	<i>Oneri informativi legati ad attività complesse</i>		
1	Costo in EUR (stimato)	0	
2	Costo in EUR (proposto)	0	
3	Totale per impresa	0	
E	<i>Totale Costi / oneri per impresa</i>	17,98	
F	Totale benefici per impresa		
G	Bilancio netto per impresa	17,98	

Da come si può notare dalle risultanze del formulario finale, che tiene conto di tutte le tabelle compilate, non risultano esserci oneri relativi alle informazioni anagrafiche perché quest'ultime sono già previste dalla precedente normativa e non costituiscono elemento di novità. Anche per quanto attiene agli eventuali benefici, dei quali potrebbero usufruire le imprese, non ci sono innovazioni nella normativa introdotta dal p.d.l. che è intervenuto solo a delimitare l'ambito di applicazione degli stessi, pertanto non se ne è fatta stima.

Formulario p.d.l. 269/2016

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROVVEDIMENTO			
Area/Servizio/Ufficio competente		Progetto di iniziativa consiliare; Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio G.R d'Abruzzo	
Provvedimento (fornire una breve descrizione)		<p>Progetto di Legge numero: 269 del 29/06/16 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77).</p> <p>La Legge regionale che si intende modificare con l'art. 2 "Attività finanziabili", comma 1, prevede che "Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge o da enti no profit nonché quelle svolte anche da altre imprese per la gestione di stabilimenti balneari, rifugi montani, impianti termali e di servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero", in modo da evitare la possibilità di dare agevolazione finalizzate allo sviluppo turistico a quelle imprese che svolgono attività di accoglienza per la quale già usufruiscono di sovvenzioni statali..</p>	
Tempi (presunti) di approvazione o di entrata in vigore		30gg approvazione/ 60gg entrata in vigore	
I. VALUTAZIONE PRELIMINARE	1	La proposta impatta sulle imprese (identificare l'opzione prescelta in base all'esito della scheda di verifica preliminare <i>Allegato B</i>)?	
	a	Direttamente?	SI

	<i>b</i>	Indirettamente?	NO
	2	E le PMI sono particolarmente penalizzate rispetto alle grandi imprese?	SI
II. IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE	3	Quali sono i benefici per le PMI?	<i>Nessuno</i>
	4	Quali sono i costi finanziari per le PMI?	<i>Nessuno</i>
	5	Quali sono i costi per adempimenti?	<i>0</i>
	6	Quali sono gli oneri ?	<i>18,00</i>
	7	Quali sono oneri informativi legati ad attività complesse?	<i>0</i>
	8	Quale è il totale dei costi/oneri?	<i>18,00</i>
	9	Quale è il bilancio finale per le PMI?	<i>18,00></i>
III. CONSULTAZIONE	10	La consultazione ha validato delle stime iniziali?	<i><Rispondere Sì/No. Nel caso negativo specificare il nuovo ammontare in EUR nelle righe sottostanti o fornire una breve descrizione (max. 20 parole)></i>
		a) Benefici	<i><EUR></i> <i><commenti /</i>

			<i>descrizione</i> >
		b) Costi finanziari	<EUR> / <commenti descrizione>
		c) Costi per adempimenti	<EUR> / <commenti descrizione>
		d) Oneri	<EUR> / <commenti descrizione>
		e) oneri informativi legati ad attività complesse	<EUR> / <commenti descrizione>
		f) Bilancio (a-b-c-d-e=f)	<EUR> / <commenti descrizione>
	11	Quali son i rimedi proposti dalle parti?	<Sintesi delle conclusioni del verbale Allegato D, parte III, max 100 parole>
	12	Quali sono i rimedi concordati?	<Sintesi delle conclusioni del verbale Allegato D, parte IV, max 100 parole>
IV. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE	12	Alla luce delle fasi precedenti nella proposta, sono stati eliminati costi o inserite misure che mitigano l'onere sulle PMI?	<produrre un testo max 200 parole>
	13	Se no, perché?	<produrre un testo max 200 parole>
	14	Se si quali?	<produrre un testo max 200 parole>

Il risultato complessivo dei costi e degli oneri stimato sulla singola impresa nell'arco dell'anno è di 18,00 EUR che è minore rispetto alla soglia fissata di 173,00 EUR quale costo standard di una giornata/uomo per una micro impresa. Il Test, quindi, è da ritenersi concluso con esito positivo, ovvero senza bisogno di un intervento al fine di ridurre il costo degli oneri/adempimenti amministrativi per le imprese.

Nel caso in cui, invece, si fosse superata tale soglia si sarebbe dovuto procedere alla consultazione dei rappresentanti delle MPMI, attraverso lo strumento del Focus Group, in modo da individuare possibili alternative o eventuali azioni di mitigazione dell'impatto del p.d.l. in termini di costi per le imprese. (fase IV del Test)

6.4 Considerazioni finali.Dalla simulazione si evince come il Test sia estremamente dettagliato e per la sua struttura sia meglio applicabile, rispetto ai testi legislativi, agli atti amministrativi che regolamentano nello specifico i criteri e le modalità di applicazione di una legge regionale.

Il Test, tuttavia, è applicabile, almeno nella prima parte, anche ai progetti di legge in quanto individua in maniera corretta l'esistenza, oppure no, di eventuali oneri per le imprese. Questo consentirebbe di valutare la possibilità di chiedere al proponente di modificare il testo inserendo, qualora già non ci sia, una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicazione del Test anche agli atti di adempimento della proposta di legge, oppure direttamente la previsione che dall'applicazione della legge non derivino ulteriori costi per le MPMI in termini di oneri o adempimenti.

L'utilità del Test, quindi, rimane anche qualora dovesse essere applicato, per quanto riguarda i progetti di legge che per natura sono di carattere generale ed astratto, solo nella prima parte.

Ulteriore riflessione è relativa agli adempimenti/oneri introdotti da specifiche disposizioni legislative nazionali o europee rispetto alle quali il Test risulterebbe inutile, venendo meno la sua finalità di individuare alternative meno onerose per le imprese, non potendo la legge regionale disporre in materia.

In quest'ultimo caso, per non appesantire troppo l'iter di approvazione del progetto di legge, se ne potrebbe prendere atto nella prima parte del Test e non procedere alla realizzazione delle ulteriori fasi dello stesso.

7. Conclusioni. Lo studio svolto, nonché l'applicazione del Test MPMI su due p.d.l. regionali, consentono di esprimere alcune considerazioni in relazione ai punti di forza e alle criticità presenti nel Test stesso.

Una delle criticità principali è strettamente legata al carattere generale ed astratto delle leggi che, per questo, poco si prestano ad essere sottoposte ad un Test che sia particolarmente dettagliato. Un Test di questo tipo potrebbe adattarsi meglio a leggi-provvedimento che, tuttavia, dovrebbero rappresentare un'eccezione nel panorama legislativo.

Per questo motivo un Test MPMI dettagliato, come quello introdotto dalla Regione Abruzzo, che elenca tutti gli oneri ed adempimenti informativi/amministrativi che potrebbero essere introdotti dalla nuova normativa, è meglio applicabile agli atti amministrativi, quali i bandi pubblici o le delibere di Giunta regionale. Nel caso, poi, dei regolamenti di esecuzione la cui previsione è disposta dalla legge regionale stessa, il test dovrebbe essere effettuato sia sul progetto di legge sia sul progetto di regolamento.

Il Test della Regione Abruzzo, comunque, ha il pregio di essere modulare e diviso in diverse sezioni, le prime due di carattere generale che bene si adattano ad essere applicate ai progetti di legge regionale, le altre di carattere dettagliato la cui applicazione si adatta maggiormente ai progetti di atti amministrativi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si potrebbe prevedere l'applicazione solo della prima parte del test ai progetti di legge e l'applicazione della seconda parte o del Test per intero ai progetti di atti amministrativi o di regolamenti di esecuzione di leggi regionali.

Le difficoltà incontrate nell'effettuazione del Test sugli atti legislativi potrebbero, inoltre, essere oggetto di un'informativa alla Commissione europea affinché la stessa tenga conto delle diverse peculiarità degli atti ai quali sottoporre il test ed intervenga in un'ottica di REFIT con la previsione di correttivi.

Altro elemento di criticità, che è stato riscontrato nel presente studio, riguarda la possibilità che il Test non sia compatibile, nei tempi, con l'*iter* di approvazione delle leggi. Questo perché il tempo necessario alla somministrazione del Test rischia di dilatare notevolmente l'*iter* di approvazione dei progetti legislativi.

E' importante anche considerare il costo che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad affrontare per la effettuazione del Test, sia in termini di risorse umane, che devono avere una adeguata preparazione e professionalità in molteplici campi e che devono destinare del tempo all'effettuazione del Test, sia in termini di costi finanziari legati al lavoro svolto. Sarebbe opportuno, in merito, che le istituzioni dell'Unione europea individuassero contributi europei da destinare alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione del Test.

Da ultimo si segnala la criticità derivante dalla scelta del legislatore italiano di lasciare alle singole Regioni la possibilità di individuare autonomamente quali criteri utilizzare per l'effettuazione del Test MPMI. Come è emerso dallo studio svolto sui modelli di Test introdotti nelle Regioni italiane, non è possibile procedere ad una vera e propria comparazione in quanto gli esempi di Test esistenti sono eterogenei e non assimilabili l'uno all'altro se non in alcuni casi. Allargando lo sguardo, è possibile svolgere lo stesso ragionamento su una scala più ampia quale quella dell'Unione europea stessa. La ragione di queste differenze la si può rintracciare nella mancanza di linee guida comuni, mancanza questa che crea problemi di confrontabilità tra regioni di uno stesso Stato e tra Stati membri e che rischia, in termini di efficacia, di produrre esiti diversi. In questo modo, i risultati di una comparazione sarebbero falsati dalla mancanza di elementi in comune da paragonare.

Per quanto attiene gli atti europei in via di definizione in materia di MPMI, si segnala la proposta di regolamento della Commissione europea contenuta nella COM (2017) 257 del maggio 2017, che, in evidente controtendenza rispetto a quanto indicato nello SBA, prevede la possibilità in capo alla Commissione europea stessa, di adottare decisioni o rivolgere semplici domande direttamente ad imprese o gruppi/associazioni di imprese qualora essa ritenga che ci sia una grave difficoltà nell'applicazione del diritto dell'Unione europea causata da uno Stato membro e riferita al funzionamento del mercato unico. In virtù della citata proposta, nel caso di richiesta di informazioni, le imprese sarebbero obbligate a rispondere e fornire quanto richiesto. In mancanza,

la Commissione europea stessa potrebbe, secondo quanto previsto nella proposta di regolamento, irrogare ammende e sanzioni direttamente alle imprese.

La Regione Abruzzo ha ampiamente discusso sul tema, approvando nel luglio scorso una Risoluzione nella quale ha evidenziato che la proposta di regolamento avrebbe comportato oneri burocratici e finanziari in capo alle imprese che risultavano eccessivi³⁸. La posizione della Regione Abruzzo è stata poi pienamente condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Appare utile, infine, evidenziare anche i caratteri positivi emersi dallo studio condotto sull'effettuazione del Test MPMI. Un elemento che andrebbe sicuramente valorizzato riguarda, infatti, i *focus group* o le altre forme di dialogo previste nei diversi modelli adottati dalle Regioni italiane in una delle fasi di effettuazione del Test, costituendo sedi privilegiate per un fattivo confronto con il mondo imprenditoriale anche ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una produzione legislativa che sia realmente partecipativa.

In conclusione, bisogna ricordare ancora una volta il compito al quale le Regioni italiane sono chiamate all'interno dell'Unione europea: il loro ruolo diventa, infatti, sostanziale nel momento in cui le stesse istituzioni europee riconoscono alle Regioni una funzione fondamentale nell'applicazione dello SBA in quanto l'approccio e l'impatto che esse possono avere sui cittadini europei è qualitativamente e quantitativamente maggiore. Non a caso, le Regioni vengono considerate un ponte tra i cittadini e le istituzioni comunitarie.

³⁸ Cfr. la Risoluzione 14 del 26/07/2017 della IV Commissione consiliare “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM (2017) 257 final). Osservazioni della Regione - Assegnata come P.E. n. 33/UE/2017”.

Bibliografia

Banca centrale europea (Febbraio 2010), *Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the Euro area: Second half of 2009*.

Baun M., and Marek D. (2014), *Cohesion policy in the European Union*, Macmillan education.

Commissione europea (2016), *2016 SBA Fact sheet Italy*.

Commissione europea (2013), *Analytical Report - "2013 SME's Access to Finance survey"*, Bruxelles.

Commissione europea (2014), *Attuazione dello SBA a livello regione, Come sostenere la politica per le PMI con i fondi strutturali*, Bruxelles.

Commissione europea (2016b), *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in *GUUE C 262/1*.

Commissione europea (2008), *"Think small first" A "Small Business Act for Europe"*, COM/2008/394 def., Bruxelles.

Commissione europea (2010), *"Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, COM/2010/2020 def., Bruxelles.

Commissione europea, (2011) *Minimizing regulatory burden for SMEs. Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises*.

Commissione europea (2003), *Raccomandazione n. 2003/361/CE, 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*, *GUUE L 124* del 20/05/2003.

Commissione europea (1996), *Raccomandazione n. 96/280/CE del 3/4/1996 del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese*, *GU L 107* del 30/04/1996.

Commissione europea (2015), *Report on the public consultation on the "New SME Policy"*.

Commissione europea (2008) *"Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa*, COM/2008/394 definitivo/2, Bruxelles.

DOCARI (2006), *I nuovi parametri per la definizione della dimensione d'impresa*, in *Documenti Aristeia*, doc. n. 56.

Formez (2014), *Manuale per il test pmi, Progetto "Semplifica Italia". Cantieri regionali per la semplificazione*.

Manzella G. P. (2011), *Una politica influente: vicende, dinamiche e prospettive dell'intervento regionale europeo*, Il mulino.

Mendez C., Wishlade F., Bachtler J. (2014) *EU Cohesion Policy and European integration: the dynamics of EU budget and regional policy reform*, Ashgate Publishing, Ltd.

Ministero dello Sviluppo economico (2015), *Small Business Act, Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2014 e nel primo semestre 2015*, Rapporto 2015.

OECD (2004), *SME Statistics: towards a more systematic statistical measurement of SME behaviour*, 2nd OECD Conference Of Ministers Responsible For Smes, Istanbul 3-5 june.

Renda A., Lucchetta G. (2013), *L'Europa e le piccole e medie imprese - Come rilanciare la sfida della competitività*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Europee.

Senato della Repubblica (2016), *Relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della Regolamentazione, presentato dal Sottosegretario di stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, co. 10, l. 246/2005*, Doc. LXXXIII n. 5

Normativa

D.G.R. Friuli Venezia Giulia 28 luglio 2017 n. 1405 (Consolidamento dello strumento denominato TEST PMI).

D.G.R. Abruzzo n. 927 del 30 dicembre 2016 (Attuazione dell'articolo 6 bis, comma 3, della l.r. Abruzzo 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) - Linee guida per l'esecuzione dei TEST PMI. Termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione - Allegato 1 - Small business act -Test MPMI Regione Abruzzo - Intesa e approvazione).

D.G.R. Campania 8 maggio 2015 n. 265 (L.R. n. 1/2012, art. 41 comma 5 - Determinazioni. (PRASI)).

D.G.R. Emilia Romagna n. 25 maggio 2015 n.619 (Approvazione del test di impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese (test MPMI) e dello schema di analisi di impatto della regolazione, scheda air).

D.G.R. Liguria 24 gennaio 2014 n. 41 (Approvazione dello schema di test PMI da adottare a corredo dei ddl e dei regolamenti di iniziativa della giunta regionale).

D.G.R. Lombardia 19 dicembre 2014 - n. X/2947 (Linee guida per la semplificazione e il contenimento degli oneri amministrativi alle imprese in applicazione dell'art. 48 della l.r. n. 7/2012).

D.G.R. Marche 26 aprile 2016 n. 393 (Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XI, Condizionalità ex ante OT3 - Delib.G.R. 28 aprile 2014, n. 494, Strategia regionale di attuazione dello Small Business Act: Approvazione linee guida Test PMI).

D.G.R. Marche 28 aprile 2014 n. 494 (Linee guida per la semplificazione e il contenimento degli oneri amministrativi alle imprese in applicazione dell'art. 48 della L.R. n. 7/2012)- Allegato D.

D.G.R. Puglia 24 febbraio 2015, n. 322 (Adozione del Test PMI per le proposte di atti normativi e amministrativi della Regione Puglia).

D.G.R. Toscana 31 marzo 2014 n. 249 (Valutazione ex ante oneri amministrativi - approvazione metodologia di misurazione e avvio attività).

D.P.C.M. 25 gennaio 2013 (Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180).

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Abruzzo n. 151 del 21.12.2016 (Attuazione dell'articolo 6 bis, comma 3, della l.r. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) – “Linee guida per l'esecuzione del TEST PMI. Termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione” -Allegato 1-“Small business act - TEST MPMI Regione Abruzzo”- Intesa e approvazione).

L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione – Linee guida per l'attuazione del TEST PMI. Termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione e Small Business Act – TEST MPMI Regione Abruzzo).

L.R. 20 agosto 2015, n. 22, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per

l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78) - Legge europea regionale 2015.

L.R. Abruzzo 14 luglio 2010 n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).

L.R. Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016).

L.R. Campania 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).

L.R. Emilia Romagna 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).

L.R. Lazio 29 luglio 2011 n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).

L.R. Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) - art. 3, co. 13 e 14.

L.R. Liguria 7 febbraio 2012 n. 1 (Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri) art. 3.

L.R. Lombardia 18 aprile 2012 n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), art. 48.

L.R. Marche 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa).

L.R. Puglia 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della formazione).

Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

Reg. Reg. Lazio 20 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011), n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).

Reg. Puglia 18 ottobre 2016, n. 11 (L.R. 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione". Artt. 6 e 10. Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)).

Regolamento n. 1303/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio).